Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 27 gennaio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **914.**

Modificazioni ai programmi di insegnamento del latino nella quarta e quinta classe del ginnasio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348, che ha abolito l'insegnamento del latino nella scuola media;

Considerata l'opportunità di modificare in conseguenza il programma di insegnamento del latino nella quarta e quinta classe del ginnasio;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I programmi di studio del latino nella quarta e quinta classe del ginnasio vengono definiti secondo il testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente e avranno decorrenza dal 10 settembre 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1978
Registro n. 139 *Istruzione, foglio n.* 389

MODIFICAZIONI AI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO DEL LATINO NELLE QUARTE E QUINTE CLASSI DEL GINNASIO

Premessa

La legge 16 giugno 1977, n. 348, abrogando all'art. 1 il terzo e il quarto comma dell'art. 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e all'art. 3 il comma quarto dell'art. 6 della stessa legge n. 1859, ha abolito nella scuola media l'insegnamento del latino, per quanto si riferisce sia alle elementari conoscenze integrative dell'italiano nella seconda classe sia all'insegnamento autonomo e facoltativo di questa disciplina nella classe terza, abolendo, di conseguenza, la prova di esame di latino, già prevista per gli alunni, che volevano iscriversi al liceo classico.

In attesa pertanto di una necessaria generale riforma dei programmi di latino nel quinquennio del classico — riforma legata anche alle innovazioni dell'ordinamento della scuola secondaria — poiché già dal prossimo anno scolastico 1978-79 gli alunni accederanno alla classe quarta ginnasiale senza l'elementare tirocinio che prima facevano nella terza media, è indispensabile un immediato intervento normativo per quanto riguarda i programmi di latino del biennio del ginnasio, un biennio che costituisce, a tutt'oggi e in modo particolare per le discipline classiche, un ciclo di studi da considerarsi unitariamente. S'intende che le varianti proposte, del resto limitate, com'è giusto che sia in questa fase transitoria, avranno applicazione graduale.

Il Ministero ritiene utile preporre a questo intervento alcune considerazioni che, affidate anche all'attenta e responsabile esperienza dei consigli di classe e dei docenti — un'esperienza che il Ministero si propone di seguire per trarne suggerimenti e ispirazione — potranno essere poi sviluppate e meglio motivate al momento della riforma definitiva dei programmi.

All'approccio con il latino nella scuola secondaria dovrebbe giovare, oltre alla maggiore maturità degli alunni (una realtà sulla quale. nella progettazione didattica, necessariamente nuova, si dovrà far leva), una più solida competenza linguistica; accostandosi al latino, i giovani dovrebbero ritrovare, approfondite e motivate, cognizioni già apprese nel triennio della media attraverso i riferimenti all'origine latina dell'italiano e anche attraverso la comparazione con la lingua straniera studiata. L'insegnamento del latino, anzi, già dai primi anni, dovrebbe avere nella scuola superiore, senza soluzione di continuità con la scuola media, il fine non secondario di contribuire a una più approfondita conoscenza linguistica dell'italiano, permettendo agli alunni di notare i momenti significativi dell'evoluzione della lingua materna e della sua sempre maggiore autonomia nei confronti del latino.

Per l'avviamento allo studio del latino sarà opportuno chiarire le fondamentali caratteristiche di una lingua iperflessiva come il latino a confronto con l'italiano. L'accostamento alla declinazione dovrà essere graduale e controllatissimo, non solo perché è fenomeno complesso, lontano dalla comune sensibilità linguistica di chi parla italiano, ma anche perché esso è sostanzialmente responsabile della struttura della frase latina, sia per l'ordine delle parole, più libero rispetto a quello dell'italiano, sia per la sua maggiore sinteticità. Naturalmente, anche nel momento dell'apprendimento delle tecniche flessive sarà utile il confronto con le caratteristiche fonetiche, morfologiche, sintattiche dell'italiano e della lingua straniera studiata. Tale confronto diverrà assolutamente indispensabile per quanto concerne il sistema di porre in relazione tra loro i termini di una frase. Potranno essere utili allo scopo materiali opportunamente scelti e organizzati, secondo le teorie più aggiornate (testi, esercizi strutturali attivanti di sostituzione, di trasformazione, di traduzione, esercizi programmati, ecc.). In questo modo gli alunni apprenderanno i meccanismi della lingua e implicitamente (che non è induttivamente) le regole della grammatica. Nell'organizzazione di questo materiale occorrerà partire da ciò che è di per sé significativo, come sintassi e semantica, per arrivare agli elementi in sé meno significativi, come fonemi e morfemi.

Per la morfologia non si dovrà rinunziare a vere e proprie sistemazioni grammaticali. In questa fase sarà opportuno, anche per guadagnare tempo e per rendere più agevole l'impegno della lettura, a scopo quindi puramente strumentale, ricorrere ai tradizionali schemi delle flessioni nominali e verbali. Andrà tuttavia tenuto presente che l'età dell'adolescenza è meno adatta di quella della preadolescenza a esercitazioni mnemoniche.

Con particolare attenzione dovrà essere considerata la possibilità, offerta ora per la prima volta, di usufruire del contemporaneo studio, esso pure iniziale, del greco, per confronti e richiami, che saranno molto importanti non solo per l'apprendimento dell'una e dell'altra lingua (per qualche parte potrà trattarsi di un vero e proprio insegnamento comparato), ma anche per un approfondimento in generale della competenza linguistica.

Poiché lo studio del latino dovrà d'ora in poi essere contenuto nell'arco di cinque anni e, a tutt'oggi, non sono disposte variazioni d'orario, i docenti dovranno tenere come punto di riferimento alla loro azione il contenimento nel biennio dell'insegnamento linguistico di base, che andrà pertanto — ma questo era già un suggerimento dei programmi vigenti, quelli emanati con ordinanza ministeriale 20 marzo 1967 (e, per il biennio degli istituti superiori, già con ordinanza ministeriale 2 maggio 1965), — sensibilmente ridimensionato. Non può infatti dimenticarsi che al centro dell'insegnamento del latino dovrà rimanere, come già i programmi prescrivevano, la meditata lettura diretta dei testi. S'intende che attraverso la lettura dei testi l'insegnamento linguistico continua, si perfeziona e si motiva (e ciò avverrà precipuamente nel successivo triennio); anzi, per certi aspetti, che hanno più di una connessione con lo stile, come quello lessicale-semantico e quello sintattico, lo studio della lingua non sembra correttamente attuabile se non attraverso la lettura. Si vuole insomma qui ribadire che lo studio della grammatica e la lettura degli autori non sono momenti distinti l'uno dall'altro: leggendo, non solo si verificano, ma anche si anticipano norme grammaticali. Per la sintassi, di tanto in tanto e per problemi particolari, potranno essere opportuni approfondimenti e sistemazioni, con analisi organica e coordinata, ma lineare ed essenziale. Tali approfondimenti siano tuttavia limitati alle strutture più comuni.

Per quanto riguarda la lettura dei testi — i primi facili testi, a cui gli alunni si accosteranno — essa, se vorrà essere efficace, dovrà essere fatta in classe da parte degli insegnanti (ma questo sarà necessario anche con alunni più adulti, negli anni successivi). La lettura fatta in classe varrà, oltre che a guidare e ad aiutare gli allievi nella riflessione sulle strutture della lingua, a far cogliere il significato dei passi letti, a far comprendere e sentire i temi in essi presenti, a stimolare interessi più ampi, a guidare ad un'iniziale penetrazione del mondo latino nei suoi aspetti più vari e più vivi.

Come nello studio serio di qualsiasi lingua, gli alunni dovranno essere abituati alla lettura espressiva e ad alta voce, da farsi in classe da parte dell'insegnante, come si diceva prima, e sotto la guida dell'insegnante poi, e da ripetersi più volte a significato compreso. Questo, che vale per ogni lingua, vale soprattutto per la lingua latina, per la quale la lettura fu sempre fatta ad alta voce e la *lectio* del maestro fu costantamente la base di ogni insegnamento. Tutto questo lavoro insegnerà gradualmente all'alunno « come si legge » un testo e sarà addestramento importante per l'esercitazione scritta individuale, in classe e a casa, rappresentata dalla versione dal latino in italiano. A questa versione, che costituirà l'unica prova scritta per gli esami di idoneità e di promozione alla classe quinta e al primo anno del triennio, saranno affiancate, come strumento didattico, per chiarire forme e costrutti, esercitazioni (frasi e brevi versioni) dall'italiano.

Programma

IV Ginnasiale

Studio della lingua: graduale conoscenza, anche mediante l'analisi di testi opportunamente scelti, delle strutture morfosintattiche, e loro sistemazione.

Lettura di testi adeguati all'esperienza degli alunni, soprattutto al fine dell'apprendimento linguistico.

Versioni dal latino ed esercitazioni dall'italiano.

V Ginnasiale

Studio della lingua: completamento e sistemazione dello studio della morfologia e della sintassi, anche mediante l'analisi di testi opportunamente scelti.

Lettura di un'antologia di prosatori prevalentemente storici, adeguati all'esperienza che gli alunni hanno della lingua.

Versioni dal latino ed esercitazioni dall'italiano.

Visto, *il Ministro della pubblica istruzione*
PEDINI

LEGGE 19 gennaio 1979, n. 17.

Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

EVENTI ALLUVIONALI DEL 7 AGOSTO 1978 IN PIEMONTE

Art. 1.

Per provvedere alle necessità di ripristino nelle zone delle province di Novara, Torino e Vercelli danneggiate dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è assegnato alla regione Piemonte un contributo speciale di lire 50.000 milioni.

Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati, nonchè agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

La somma di lire 50.000 milioni, di cui al primo comma, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

Art. 2.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni indicati nella allegata tabella *A* è autorizzata la spesa di lire 470 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978.

Art. 3.

Per provvedere ai lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche attualmente di competenza dello Stato classificate di seconda e terza categoria ricadenti nei bacini a carattere interregionale, nonché per le opere di pronto intervento, da eseguirsi nel territorio della regione Piemonte in dipendenza degli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 2.500 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

I lavori previsti nel precedente comma sono attuati dal magistrato per il Po di Parma in base ad un programma di interventi, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, previo parere della regione che è tenuta ad esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di decorrenza del termine predetto senza che sia stato comunicato il parere, questo si intende favorevole.

Art. 4.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui al presente titolo, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 24.500 milioni.

Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentita la regione, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

La spesa di lire 24.500 milioni occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9.500 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 15.000 milioni per l'anno 1979 per essere assegnata all'ANAS.

Ai fini del presente articolo i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

La regione Piemonte dovrà esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

Art. 5.

Per provvedere al completo ripristino del tratto italiano della ferrovia in concessione Domodossola-Locarno danneggiato dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

La somma predetta sarà erogata alla concessionaria Società subalpina imprese ferroviarie secondo i criteri stabiliti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410.

Per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978 anche con le eventuali opere necessarie per prevenire analoghi danni conseguenti da eventuali futuri fatti calamitosi, è concessa all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato un assegnazione straordinaria di lire 2.000 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1979, per essere assegnata alla predetta Azienda autonoma.

Art. 6.

Nei comuni indicati nell'allegata tabella *A* è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro di tutti i settori produttivi, dovuti per i periodi di paga compresi tra il 1° settembre 1978 e il 31 gennaio 1979.

Nei comuni di cui al primo comma è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, nonché dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, limitatamente alle rate scadenti dal novembre 1978 all'aprile 1979.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un biennio.

Art. 7.

I lavoratori autonomi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i quali abbiano subìto gravi danni per effetto degli eventi alluvionali di cui al presente titolo, sono esonerati dal pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie e per l'ENAOLI, limitatamente alle rate comprese nel periodo dal novembre 1978 al giugno 1979.

Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subìto gravi danni per effetto del nubifragio.

Art. 8.

L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo graverà sul bilancio dello Stato che provvederà a rimborsare all'INPS, all'INAIL e alle altre gestioni interessate, a far tempo dal 1979 e sulla base delle risultanze annuali di gestione, le somme dagli stessi non riscosse.

Art. 9.

A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente titolo, aventi stabilimenti nei comuni indicati nell'allegata tabella *A*, si applicano le provvidenze contemplate dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modifiche e le altre modalità contenute nell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, salvo per quanto riguarda il termine di decadenza per la presentazione delle istanze che è consentita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Le piccole imprese di cui all'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, ai soli fini dell'applicazione del precedente articolo 9, sono quelle individuali e sociali del settore del commercio con non più di tre dipendenti, quelle dell'artigianato, nonchè quelle del settore industriale con non più di trenta dipendenti.

Art. 11.

Il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 7-*bis* della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamato con modifiche dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordine di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità intestata ai medesimi, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ed emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 12.

Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, di cui al precedente articolo 11, è stanziata nel bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1978 la somma di lire 1.500 milioni.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge nei comuni compresi nell'allegata tabella *A*, già elevato a lire 38.000 milioni con l'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è ulteriormente elevato a lire 48.000 milioni.

Il limite di spesa di lire 16.550 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è ulteriormente elevato a lire 21.550 milioni.

La maggiore spesa di lire 10.000 milioni, prevista dal secondo comma del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1979; quella di lire 5.000 milioni di cui al terzo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Art. 13.

Le imprese danneggiate di cui all'articolo 9 aventi titolo alla concessione del finanziamento previsto secondo le modalità della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, possono beneficiare di un prefinanziamento da parte degli istituti o delle aziende di credito abilitati ai sensi della predetta legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine detti istituti ed aziende di credito sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di statuto a prevedere nei contratti di mutuo, di cui all'articolo 3 della predetta legge, stipulabili anche prima della concessione del contributo in conto interessi da parte del Ministero del tesoro di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tali prefinanziamenti al tasso di interesse speciale del 3 per cento.

Il Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta degli istituti ed aziende di credito i quali abbiano stipulato i contratti di prefinanziamento di cui al precedente comma, concede un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento, vigente all'atto della stipula del contratto, e il tasso agevolato del 3 per cento, fino alla data di concessione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora il Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non dovesse approvare la richiesta degli istituti ed aziende di credito di cui al terzo comma, i finanziamenti concessi dai predetti saranno regolati al tasso ordinario vigente alla data della stipula del contratto per tutta la durata residua in esso stabilita.

Le somme erogate a titolo di contributo sugli interessi nel periodo di prefinanziamento restano acquisiti dallo istituto o dall'azienda di credito.

Titolo II

EVENTI ALLUVIONALI DELL'AGOSTO 1978 IN VALLE D'AOSTA

Art. 14.

Per provvedere alle necessità di ripristino nelle zone della Valle d'Aosta danneggiate dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è assegnato alla regione Valle d'Aosta un contributo speciale di lire 2.000 milioni.

Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, a tutti gli interventi di propria competenza, compreso il settore agricolo, e con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di strade non statali, di opere idrauliche e di ogni altra opera di interesse locale, nonché alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati di qualsiasi natura e destinazione.

La somma di lire 2.000 milioni, di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1978.

Art. 15.

Per provvedere ai lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche ricadenti nei bacini a carattere interregionale da eseguirsi nel territorio della regione Valle d'Aosta in dipendenza degli eventi alluvionali dell'agosto 1978 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

I lavori previsti nel precedente comma sono attuati dal magistrato per il Po di Parma in base ad un programma di interventi, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici previo parere della regione che è tenuta ad esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di decorrenza del termine predetto senza che sia stato comunicato il parere, questo si intende favorevole.

Art. 16.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone della Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentita la regione, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

La spesa di lire 500 milioni occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978.

Ai fini del presente articolo il capo compartimento della viabilità è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

La regione Valle d'Aosta dovrà esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

Titolo III

EVENTI SISMICI DELL'AGOSTO 1977 DEL MARZO, DEL LUGLIO E DELL'AGOSTO 1978 NELL'UMBRIA

Art. 17.

Per provvedere alle necessità urgenti di intervento nei comuni danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977, del marzo, del luglio e dell'agosto 1978 indicati nella allegata tabella *B* è assegnato alla regione Umbria un contributo di lire 27.000 milioni.

Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati, nonchè agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

La somma di lire 27.000 milioni di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979.

Art. 18.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni indicati nell'allegata tabella *B* è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

Art. 19.

Per l'esecuzione di lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della

rete anzidetta nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui al presente titolo, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentita la regione, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le spese di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

L'importo di lire 3.000 milioni, occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1979 per essere assegnato all'ANAS.

Ai fini del presente articolo i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

La regione Umbria dovrà esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

Titolo IV

EVENTI SISMICI IN IRPINIA, SANNIO E VALNERINA

Art. 20.

Per agevolare le regioni Campania e Umbria nella residuale azione di intervento di rispettiva competenza conseguente agli eventi sismici considerati dalle leggi 26 maggio 1975, n. 183 e 26 aprile 1976, n. 176, è eccezionalmente concesso a ciascuna delle regioni stesse un contributo speciale di lire 10.000 milioni.

Anche in deroga alle disposizioni previste nelle leggi indicate nel primo comma, le regioni provvedono agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Il contributo di cui al primo comma concesso alla regione Campania sarà prevalentemente utilizzato per interventi organici intersettoriali, comprendenti espropriazione di aree, opere di pubblico interesse, infrastrutture, edilizia abitativa e risanamento di rioni, con priorità nei comuni per i quali i piani di ricostruzione prevedono il trasferimento dei centri abitati.

La complessiva somma di lire 20.000 milioni di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Titolo V

NUBIFRAGIO DEL 20 OTTOBRE 1978 NELLA PROVINCIA DI MESSINA E DI AGRIGENTO

Art. 21.

Per provvedere alle necessità di intervento urgente nei comuni della provincia di Messina, nonché di Favara e di Palma Montechiaro della provincia di Agrigento, danneggiati dal nubifragio del 20 ottobre 1978, è assegnato alla regione Sicilia un contributo speciale di lire 15.000 milioni.

Con la somma anzidetta la regione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, provvederà, anche a mezzo di delega ai comuni, a tutti gli interventi relativi al ripristino delle opere pubbliche di interesse degli enti locali per la spesa di lire 4.500 milioni, a mezzo del genio civile di Messina ai lavori di pronto intervento nei corsi d'acqua, con precedenza in quelli di terza categoria, per la spesa di lire 6.000 milioni, nonché alla concessione di contributi a favore di privati e di titolari di imprese artigianali, commerciali e industriali, che hanno subito danni, per la spesa di lire 2.000 milioni ed agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, per la spesa di lire 2.500 milioni.

La somma di lire 15.000 milioni di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Titolo VI

EVENTI ALLUVIONALI DEL 19-20 OTTOBRE 1978 IN ABRUZZO

Art. 22.

Per provvedere alle necessità di ripristino dei comuni in provincia di Teramo di cui alla allegata tabella *C*, danneggiati dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1978, è assegnato alla regione Abruzzo un contributo speciale di lire 10.000 milioni. Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di propria competenza con particolare riguardo a quelli concernenti le opere di pronto intervento, il consolidamento degli abitati, il ripristino o la ricostruzione di opere idrauliche, di strade non statali, di acquedotti, di fognature, di impianti elettrici, di edilizia pubblica e di ogni altra opera di interesse degli enti locali.

La somma di lire 10.000 milioni di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Art. 23.

Con la somma di cui al precedente articolo la regione Abruzzo provvederà anche alla concessione di contributi in capitale per il ripristino e il riattamento degli immobili privati danneggiati nonché agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Titolo VII

BRADISISMO DI POZZUOLI DEL 1970

Art. 24.

Per provvedere al trasferimento in altra località del territorio comunale di Pozzuoli delle unità abitative, commerciali, artigiane e professionali del rione Terra e di altre zone della città danneggiate dal bradisismo è assegnato alla regione Campania un contributo di lire 2.000 milioni, da utilizzare per l'attuazione del piano di opere di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1971, n. 475, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno del bradisismo e di lire 1.000 milioni da impie-

gare per la sistemazione, la conservazione e il recupero abitativo del rione Terra secondo il piano predisposto dal comune di Pozzuoli.

La somma di lire 3.000 milioni di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Titolo VIII

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 25.

All'onere complessivo di lire 190.270 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti nel conto corrente di tesoreria denominato « conto speciale per l'acquisizione dei proventi derivanti dal condono fiscale ».

A tale fine, dette disponibilità saranno acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di lire 93.770 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 96.500 milioni per l'anno finanziario 1979, per essere iscritte nei competenti capitoli di spesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO — SCOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

TABELLA *A*

Provincia di Novara

Antrona Schieranco	Ornavasso
Anzola d'Ossola	Pallanzeno
Bannio Anzino	Piedimulera
Beura Cardezza	Pieve Vergonte
Bognanco	Premosello Chiovenda
Calasca Castiglione	Re
Ceppo Morelli	Santa Maria Maggiore
Craveggia	Seppiana
Crevola d'Ossola	Toceno
Crodo	Trasquera
Domodossola	Trontano
Druogno	Vanzone con San Carlo
Loreglia	Valstrona
Macugnaga	Varzo
Malesco	Viganella
Masera	Villadossola
Montecrestese	Villette
Montescheno	Vogogna

Provincia di Torino

Bollengo	San Giusto Canavese
Castagneto Po	Strambino
Castelnuovo Nigra	Tavagnasco
Issiglio	Traversella
Quincinetto	Valprato Soana
Ribordone	Vistrorio
Ronco Canavese	

Provincia di Vercelli

Alagna Valsesia	Quarona
Balmuccia	Rassa
Boccioleto	Rima San Giuseppe
Borgosesia	Rimasco
Breia	Rimella
Campertogno	Riva Valdobbia
Carcoforo	Rossa
Cervatto	Sabbia
Cravagliana	Scopa
Fobello	Scopello
Mollia	Serravalle Sesia
Pila	Varallo
Piode	Vocca

TABELLA *B*

Alviano	Polino
Amelia	San Gemini
Acquasparta	Spoleto
Avigliano	Stroncone
Montecastrilli	Terni
Narni	

TABELLA *C*

Alba Adriatica	Martinsicuro
Ancarano	Mosciano Sant'Angelo
Bellante	Nereto
Castelli	Pineto
Colonnella	Roseto degli Abruzzi
Corropoli	Sant'Omero
Controguerra	Silvi
Giulianova	Tortoreto

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1978.

Devoluzione alla regione Sardegna, per l'anno 1976, della somma sostitutiva della quota variabile dell'IGE, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 dello statuto speciale della regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che attribuisce alla regione stessa una quota dell'imposta generale sull'entrata « di competenza dello Stato » riscossa nell'Isola, da determinarsi per ciascun anno in relazione alle spese necessarie all'amministrazione regionale per adempiere le proprie funzioni normali;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato, il quale stabilisce che la detta quota deve essere fissata annualmente in base al solo gettito di spettanza dello Stato, con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'accordo con il presidente della regione;

Visto l'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, il quale ha stabilito, fra l'altro, l'abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, della citata imposta generale sulla entrata;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione alle regioni a statuto speciale ed alle

provincie autonome di Trento e di Bolzano di somme sostitutive dei tributi soppressi per effetto della riforma tributaria, già assegnati alle regioni e provincie medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Considerato che, in virtù del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla determinazione delle somme sostitutive dei tributi assegnati in quota variabile deve procedersi mediante maggiorazione degli importi corrisposti nell'ultimo anno di applicazione dei tributi stessi, in misura da stabilirsi di anno in anno, sentite le amministrazioni interessate, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1973, numero 6/2815/73, con il quale è stato autorizzato il pagamento, a favore della regione sarda, della somma di L. 14.099.540.020 (quattordicimiliardinovantanovemilionicinquecentoquarantamilaventi), quale quota variabile di IGE per l'anno finanziario 1972, ultimo di applicazione del predetto tributo;

Ritenuto che la somma sostitutiva della quota variabile di IGE dovuta alla regione sarda per l'anno 1976 dovrà far carico al cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978, il cui stanziamento viene aumentato corrispondentemente, con decreto del Ministro del tesoro, mediante riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

Vista l'adesione manifestata dalla regione sarda con telegramma n. 465/13-8 del 19 luglio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione autonoma della Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 1976, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, una somma sostitutiva della quota variabile dell'IGE, quota già alla medesima spettante in virtù dell'art. 8 dello statuto regionale.

La maggiorazione da applicare, ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla quota variabile di IGE devoluta per l'anno 1972, è determinata nella misura del 170,08 % (centosettanta e otto centesimi per cento).

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione del precedente art. 1 graverà sul cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1978
Registro n. 41 Finanze, foglio n. 165

(795)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1978.

Devoluzione alla regione Sardegna, per l'anno 1977, della somma sostitutiva della quota variabile dell'IGE, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 dello statuto speciale della regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che attribuisce alla regione stessa una quota della imposta generale sull'entrata « di competenza dello Stato » riscossa nell'Isola, da determinarsi per ciascun anno in relazione alle spese necessarie all'amministrazione regionale per adempiere le proprie funzioni normali;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato, il quale stabilisce che la detta quota deve essere fissata annualmente in base al solo gettito di spettanza dello Stato, con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'accordo con il presidente della regione;

Visto l'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, il quale ha stabilito, fra l'altro, l'abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, della citata imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano di somme sostitutive dei tributi soppressi per effetto della riforma tributaria, già assegnati alle regioni e provincie medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Considerato che, in virtù del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla determinazione delle somme sostitutive dei tributi assegnati in quota variabile deve procedersi mediante maggiorazione degli importi corrisposti nell'ultimo anno di applicazione dei tributi stessi, in misura da stabilirsi di anno in anno, sentite le amministrazioni interessate, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1973, numero 6/2815/73, con il quale è stato autorizzato il pagamento a favore della regione sarda, della somma di lire 14.099.540.020 (quattordicimiliardinovantanovemilionicinquecentoquarantamilaventi), quale quota variabile di IGE per l'anno finanziario 1972, ultimo di applicazione del predetto tributo;

Ritenuto che la somma sostitutiva della quota variabile di IGE dovuta alla regione sarda per l'anno 1977 dovrà far carico al cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978, il cui stanziamento viene aumentato corrispondentemente, con decreto del Ministro del tesoro, mediante riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

Vista l'adesione manifestata dalla regione sarda con telegramma n. 465/13-8 del 19 luglio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione autonoma della Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, una somma sostitutiva della quota variabile dell'IGE, quota già alla medesima spettante in virtù dell'art. 8 dello statuto regionale.

La maggiorazione da applicare, ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla quota variabile di IGE devoluta per l'anno 1972, è determinata nella misura del 237,6% (duecentotrentasette e sei decimi per cento).

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 1 graverà sul cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1978
Registro n. 41 *Finanze, foglio n.* 166

(796)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 16 febbraio 1978 e 2 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 29 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli, è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(741)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1978.

Proroga fino al 21 dicembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento in Varedo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento in Varedo (Milano);

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1978, 20 luglio 1978, 19 ottobre 1978 e 20 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1977 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento in Varedo (Milano), è prolungata fino al 21 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(618)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1978.

Proroga fino al 1° dicembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 1° settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti, è prolungata fino al 1° dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(620)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1978.

Proroga fino al 18 marzo 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento in Varedo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento in Varedo (Milano);

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1978, 20 luglio 1978, 19 ottobre 1978, 20 ottobre 1978 e 14 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1977 al 21 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento in Varedo (Milano), è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(619)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1978.

Proroga fino al 25 febbraio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978 e 14 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 1° dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(621)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mioacetil », nella confezione flacone da 20 compresse da mg 500, della ditta Istituto farmo-biologico aurelio « F.A.B. », in Roma.
(Decreto di revoca n. 5357/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 18 luglio 1962, con il quale venne registrata al n. 18646 la specialità medicinale denominata « Mioacetil », nella confezione flacone da 20 compresse da mg 500, a nome della ditta Istituto farmo-biologico aurelio « F.A.B. », con sede in Roma, via Aurelia, 336, preparata nell'officina farmaceutica della ditta I.C.F. - Industria chimica farmaceutica, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mioacetil », nella confezione flacone da 20 compresse da mg 500, registrata al n. 18646 in data 18 luglio 1962, a nome della ditta Istituto farmo-biologico aurelio « F.A.B. », con sede in Roma, via Aurelia, 336.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(479)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Quattro Geri, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata fino al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(613)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Mollica di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della ditta sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 2 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica di Napoli, è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(744)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Modalità per le importazioni di patate da seme dal Canada per la campagna di commercializzazione 1978-79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1978, n. 373;

Visto in particolare l'art. 40 della suddetta legge n. 1096/71, con il quale è stato demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando consentito ai singoli Stati membri della C.E.E., il giudizio relativo all'equivalenza alla normativa comunitaria delle sementi prodotte nei Paesi terzi;

Vista la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, n. 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patata, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 26 settembre 1978, n. 78/816/CEE, che concede agli Stati membri la possibilità di prorogare, fino al 30 giugno 1979, la durata di validità della constatazione di equivalenza precedentemente effettuata;

Considerato che la citata direttiva n. 78/816 condiziona, a partire dal 23 dicembre 1978, la possibilità di proroga di tale equivalenza al regime fitosanitario comunitario e che pertanto i tuberi-seme di patata, dopo tale data, possono essere introdotti in Italia nei limiti in cui il suddetto regime lo permetta;

Considerata la necessità di non interrompere gli scambi commerciali tradizionali con il Canada ai fini dell'approvvigionamento del mercato italiano in tuberi-seme di determinate varietà di patate;

Considerata, tuttavia, l'opportunità di importare tuberi-seme prodotti in zone immuni da organismi nocivi indesiderabili e quindi di vincolare le importazioni delle patate da seme dal Canada, a decorrere dal 23 dicembre 1978, alla presentazione di una specifica dichiarazione conforme a quella analoga prevista dalla direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Decreta:

Art. 1.

La validità del riconoscimento dell'equivalenza dei sistemi di certificazione dei tuberi-seme di patata prodotti in Canada è prorogata fino al 30 giugno 1979.

Art. 2.

I tuberi-seme di patata prodotti in Canada, per poter essere introdotti nel territorio nazionale, debbono essere:

raccolti nelle provincie canadesi del « New Brunswick » e del « Prince Edward Island »;

ufficialmente certificati;

contenuti in imballaggi ufficialmente contrassegnati e chiusi.

Le indicazioni riportate sul cartellino ufficiale di certificazione debbono rispondere ai requisiti prescritti dalla regolamentazione comunitaria e dalle norme E.C.E. per i tuberi-seme di patata. Sul medesimo cartellino deve essere riportata l'indicazione della provincia di produzione.

Art. 3.

A decorrere dal 23 dicembre 1978 i tuberi-seme di patata prodotti in Canada, per poter essere introdotte in Italia, oltre a corrispondere ai requisiti prescritti dal precedente art. 2, debbono essere accompagnati dal certificato fitosanitario, rilasciato dalle autorità canadesi, riportante, tra l'altro, le seguenti dichiarazioni aggiuntive:

i tuberi sono originari di una zona comprendente il luogo di origine ed un'area circostante nota per essere esente da « Corynebacterium sepedonicum »;

i tuberi sono originari di una zona in cui non è stato riscontrato alcun sintomo di contaminazione da « potato spindle tuber virus ».

Art. 4.

Campioni ufficiali verrano prelevati da tutte le importazioni, al fine di constatare la rispondenza dei tuberi-seme ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 5.

Le patate provenienti direttamente da colture istituite con tuberi-seme importati dal Canada sono destinate esclusivamente alla commercializzazione in Italia.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle patate da consumo per le quali resta vietata l'importazione dal Canada.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(758)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Angiodin » 20 compresse, della ditta Farmaceutici Ecobi S.p.a., in Genova e successivamente ceduta alla ditta Sigmitalia S.p.a., in Milano, ora Ankerfarm S.p.a., in Cinisello Balsamo. (Decreto di revoca n. 5358/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 26 agosto 1961, 8 febbraio 1962 e 5 novembre 1963, con i quali venne registrata al n. 13551 la specialità medicinale denominata « Angiodin » compresse, a nome della ditta Farmaceutici Ecobi S.p.a., con sede in Genova, via F. Pozzo, 14/3, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la lettera in data 19 gennaio 1965, con la quale la suddetta ditta Farmaceutici Ecobi S.p.a., ha comunicato di aver ceduto, con atto notaio Seghezza di Genova, del 30 dicembre 1964, la specialità medicinale di cui trattasi alla ditta Sigmitalia S.p.a. di Milano;

Considerato che la ditta Sigmitalia di Milano non ha mai inviato a questo Ministero domanda di registrazione a proprio nome della specialità medicinale in questione;

Atteso che la predetta ditta Sigmitalia S.p.a. si è fusa con la ditta Ankerfarm S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (Milano), viale Lombardia n. 5;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Angiodin » 20 compresse, registrata al n. 13551, in data 26 agosto 1961, 8 febbraio 1962 e 5 novembre 1963, a nome della ditta Farmaceutici Ecobi S.p.a., con sede in Genova, via F. Pozzo, 14/3, e successivamente ceduta alla ditta Sigmitalia S.p.a. di Milano, ora Ankerfarm S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (Milano), viale Lombardia, 5.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(480)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Proroga al 31 dicembre 1979 del regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione di alcuni prodotti petroliferi.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente: « Tabella Export-Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci », e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1977, concernente la proroga al 31 dicembre 1978 del regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione di alcuni prodotti petroliferi limitatamente ai Paesi terzi;

Ritenuta l'opportunità di mantenere il regime della autorizzazione per le esportazioni dei prodotti petroliferi, in relazione al permanere di talune difficoltà di approvvigionamento del mercato nazionale, verso i Paesi terzi;

Decreta:

Art. 1.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale previsto dai succitati decreti ministeriali è prorogato al 31 dicembre 1979 limitatamente alle destinazioni Paesi terzi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
BERNARDI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro delle partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(809)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, in Nole.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978 e 19 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino), è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(607)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, in Nole.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 19 agosto 1978 e 29 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino), è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(608)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1978 e 17 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli, è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(605)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga fino al 28 gennaio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wild & C., con sede in Torino e stabilimenti a Piasco e Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 6 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Wild & C., con sede in Torino e stabilimenti a Piasco (Cuneo) e Novara;

Visti i decreti ministeriali 29 maggio 1978 e 11 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 30 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wild & C., con sede in Torino e stabilimenti a Piasco (Cuneo) e Novara, è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(614)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, in Nole.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tesile piemontese di Nole (Torino);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 19 agosto 1978, 29 dicembre 1978 e 30 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino.

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino), è prolungata fino al 21 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(609)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 3 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti, è prolungata fino al 3 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(611)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino);

Visti i decreti ministeriali 14 agosto 1978 e 16 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(601)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni, in Orvieto, unità di Arezzo, Terontola di Cortona, Matelica ed Orvieto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto, unità di Arezzo, Terontola di Cortona (Arezzo), Matelica ed Orvieto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto, unità di Arezzo, Terontola di Cortona (Arezzo), Matelica ed Orvieto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(746)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti;

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1978 e 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 3 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti, è prolungata fino al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(612)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1978, 17 agosto 1978 e 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli, è prolungata fino al 17 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(606)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, in Nole.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 19 agosto 1978, 29 dicembre 1978, 30 dicembre 1978 e 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 21 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino), è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(610)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino);

Visti i decreti ministeriali 14 agosto 1978, 16 agosto 1978 e 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(602)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Proroga fino al 31 maggio 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio udinese di Udine, stabilimenti di Udine e Vivaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio udinese di Udine, stabilimenti di Udine e Vivaro (Pordenone);

Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1978 e 19 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1977 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio udinese di Udine, stabilimenti di Udine e Vivaro (Pordenone), è prolungata fino al 31 maggio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(745)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien, in Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien di Verona;

Visti i decreti ministeriali 1° febbraio 1978, 11 marzo 1978 e 6 luglio 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1977 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien di Verona, è prolungata fino al 17 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(743)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mancone & Tedeschi, in Caserta, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Mancone & Tedeschi, di Caserta, in liquidazione;

Visti i decreti ministeriali 14 aprile 1978, 22 aprile 1978 e 17 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 30 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mancone & Tedeschi, di Caserta, in liquidazione, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(742)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 marzo 1978 al 3 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(622)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Proroga fino al 25 febbraio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wild & C., con sede in Torino e stabilimenti a Piasco e Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 6 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Wild & C., con sede in Torino e stabilimenti a Piasco (Cuneo) e Novara;

Visti i decreti ministeriali 29 maggio 1978, 11 agosto 1978 e 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 28 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wild & C., con sede in Torino e stabilimenti a Piasco (Cuneo) e Novara, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(615)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino);

Visti i decreti ministeriali 14 agosto 1978, 16 agosto 1978, 2 gennaio 1979 e 3 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), è prolungata fino al 21 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(603)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa di assistenza sanitaria per i dirigenti del gruppo Fincantieri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopra citato, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa di assistenza sanitaria per i dirigenti del gruppo Fincantieri, con sede in Roma, via Sardegna, 40;

Viste le dimissioni del dott. Guido Chiurlo da commissario straordinario della cassa medesima;

Considerato che la cassa di assistenza sanitaria per i dirigenti del gruppo Fincantieri ha proposto per la nomina a commissario liquidatore il dott. Guido Machera;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Guido Machera è nominato commissario liquidatore della cassa di assistenza sanitaria per i dirigenti del gruppo Fincantieri, con sede in Roma, via Sardegna, 40.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere, a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 5 gennaio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del lavoro*
CORÀ

(656)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino);

Visti i decreti ministeriali 14 agosto 1978, 16 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979 e 4 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 21 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(604)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco, in Sassari, unità di Milano, Sesto San Giovanni, Paderno Dugnano, Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lametia Terme, Assemini, Isili, Porto Torres e Ottana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Euteco, con sede in Sassari, unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano (Milano) Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lametia Terme, Assemini (Cagliari), Isili (Nuoro), Porto Torres (Sassari) e Ottana (Nuoro).

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 1° dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro competenti;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco, con sede in Sassari, unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano (Milano), Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lametia Terme, Assemini (Cagliari), Isili (Nuoro), Porto Torres (Sassari) e Ottana (Nuoro), è prolungata fino al 1° marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(616)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1979.

Proroga fino al 27 maggio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco, in Sassari, unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano, Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lametia Terme, Assemini, Ottana, Isili e Porto Torres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Euteco, con sede in Sassari, unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano (Milano), Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lametia Terme, Assemini (Cagliari), Ottana (Nuoro), Isili (Nuoro) e Porto Torres (Sassari);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978 e 5 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 1° marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro competenti;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco, con sede in Sassari, unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano (Milano), Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lametia Terme, Assemini (Cagliari), Ottana (Nuoro), Isili (Nuoro) e Porto Torres (Sassari), è prolungata fino al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(617)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Salone nazionale della sedia e dell'imbottito », in Martignacco.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone nazionale della sedia e dell'imbottito », che avrà luogo a Martignacco (Udine) dal 6 al 10 maggio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(694)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale della Sardegna centrale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato di Ottana:

Fibra del Tirso;

Chimica del Tirso (impianti dell'ANIC - Montedison);

Metallurgica del Tirso;

Siron di Ottana;

b) agglomerato industriale di Isili Sarcidano:

Siron, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978 e 13 ottobre 1978 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prolungare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(736)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: SIR, strada di allaccio alla statale 131 dell'agglomerato industriale, primo acquedotto industriale del Coghinas, prima opera di presa di mare, raccordo ferroviario tra la stazione FF.SS. di Porto Torres e l'agglomerato industriale, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978 e 13 ottobre 1978 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(737)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Cagliari la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato industriale di Macchiareddu-Grogastu:

Rumianca sud;

Tombinatura del Rio Mangioli nel comune di Capoterra;

Ampliamento ospedale oncologico;

b) nell'agglomerato industriale di Sarroch:

completamento degli impianti della Saras;

completamento degli impianti della Saras-Chimica;

completamento degli impianti della Italproteine;

fognatura con rete idrica con relativo impianto di depurazione nel comune di Sarroch, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978 e 13 ottobre 1978 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prolungare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(739)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

1) Snia-Viscosa;
2) Filati industriali;
3) Acquedotto - 1° lotto;
4) Acquedotto - 2° lotto;
5) Rete idrica - 1° lotto;
6) Ristrutturazione ed ampiamento delle fognature e degli impianti di depurazione e della rete idrica;
7) Impianti elettrici, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978 e 13 ottobre 1978, di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la coresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro, per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(738)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

Metallotecnica S.p.a., metalmeccanica;
Stabilimento Alsar, S.p.a., settore metallurgico;
Ammi sarda S.p.a., settore piombo e zinco;
Eurallumina S.p.a., produzione alluminio;
Consal S.p.a., lavorazione alluminio;
Officine F.lli Medda, settore metalmeccanico - Asse mediano viario - Asse viario di scorrimento esterno 1° lotto - Infrastrutture elettriche per l'alimentazione del nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente - Alimentazione elettrica dello stabilimento Eurallumina - Opere portuali e marittime del genio civile, sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978 e 12 ottobre 1978 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prolungare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(740)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1979.

Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino. Introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, disciplina, tra l'altro, le operazioni con la Repubblica di San Marino;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1972, recante modalità da osservarsi nei rapporti di interscambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 ed il relativo decreto ministeriale di attuazione 29 novembre 1978, concernenti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Ritenuta l'opportunità di estendere la disciplina della bolletta di accompagnamento ai rapporti di interscambio italo-sammarinesi;

Visto l'accordo stipulato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino mediante lo scambio di note diplomatiche avvenuto in data 18 gennaio 1979;

Decreta:

Titolo I

INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO DI BENI PROVENIENTI DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1.

I beni provenienti a qualsiasi titolo dalla Repubblica di San Marino e destinati ad essere introdotti nel territorio dello Stato debbono, durante il trasporto, essere accompagnati dalla bolla di accompagnamento o da analogo documento che contenga i seguenti elementi:

a) denominazione o ragione sociale, indirizzo del mittente;

b) descrizione, quantità, tipo d'imballo o di confezione dei beni trasportati;

c) denominazione o ragione sociale, indirizzo del destinatario, luogo di destinazione;

d) denominazione o ragione sociale, indirizzo di chi effettua il trasporto, oppure dati di identificazione del mezzo qualora il trasporto sia effettuato dalla ditta sammarinese che ceda, restituisca o trasferisca a qualsiasi titolo i beni;

e) data e ora di inizio del trasporto.

Art. 2.

Il documento di cui al precedente art. 1, preventivamente numerato, ancorché con serie separate di numerazione, e vidimato dall'ufficio tributario sammarinese, viene emesso in quattro esemplari firmati per ricevuta dal vettore o da un suo incaricato all'atto di inizio del trasporto; può essere emesso in tre esemplari qualora il trasporto sia effettuato in conto proprio dal mittente o dal destinatario. Una copia del documento di accompagnamento deve essere conservata dal trasportatore.

Nel caso di spedizione tramite il servizio postale il documento è emesso in triplice esemplare di cui uno è incluso a cura del mittente nel pacco postale di spettanza del destinatario.

Art. 3.

Ogni variazione riguardante il destinatario o il luogo di destinazione, che intervenga durante il trasporto, deve essere annotata da chi effettua il trasporto sui documenti che accompagnano la merce.

Qualora i beni trasportati non siano consegnati al destintario, sul documento di accompagnamento ne deve essere annotata la causale prima dell'inizio del nuovo trasporto.

Nei casi di restituzione o sostituzione gratuita dei beni, sulla bolla devono essere indicati gli estremi della fattura a cui tali beni si riferiscono ovvero della bolla che li ha accompagnati.

Art. 4.

Nei casi di esportazione verso Paesi diversi dall'Italia, per il transito nel territorio della Repubblica italiana, valgono quali documenti di accompagnamento i documenti di esportazione i quali in ogni caso sono vistati dalle competenti autorità sammarinesi e contengono gli elementi di identificazione, la dogana italiana di uscita e il vettore.

Art. 5.

In tutti i casi diversi dalla cessione sulla bolla di accompagnamento, ovvero sull'analogo documento sostitutivo, viene indicata la causale del trasferimento.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano:

a) ai trasporti di beni effettuati da privati non imprenditori o da altri per loro conto, non eccedenti il fabbisogno familiare;

b) ai trasporti di beni, ai fini della vendita al minuto, effettuati dai soggetti abilitati alla vendita in forma ambulante, limitatamente ai beni che formano oggetto del proprio commercio;

c) ai trasporti effettuati da operatori agricoli di beni di loro produzione;

d) ai trasporti di pane, latte sfuso, acqua, giornali, campioni gratuiti;

e) ai trasporti di terra, calcari, argille, marne, ghiaie, pietrame in genere, rifiuti liquidi e solidi, concimi organici, materiali di risulta di lavori edilizi, vuoti e imballaggi usati;

f) ai trasporti di beni e attrezzature utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività propria di prestazione di servizi.

Titolo II

ESPORTAZIONI ITALIANE VERSO LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 7.

I beni destinati ad essere introdotti nel territorio della Repubblica di San Marino, a qualsiasi titolo, devono essere accompagnati da una apposita bolletta nella quale sono indicati:

a) numero progressivo di emissione;

b) ditta, denominazione, ragione sociale ovvero nome e cognome, sede e numero di codice fiscale del mittente;

c) natura, qualità e quantità dei beni trasportati;

d) ditta, denominazione, ragione sociale ovvero nome e cognome del destinatario delle merci e luogo di destinazione;

e) dati di identificazione del vettore;

f) aspetto esteriore dei beni trasportati e numero dei relativi colli;

g) data, luogo e ora di inizio del trasporto;

h) causale del trasferimento dei beni.

Art. 8.

La bolletta di accompagnamento deve essere rilasciata in quattro esemplari, firmati per ricevuta dal vettore; un esemplare è conservato dal mittente mentre gli altri tre, ritirati dal vettore, accompagnano i beni nel territorio della Repubblica di San Marino Dei tre esemplari uno viene ritirato dal vettore, previa sottoscrizione del destinatario, che conserva gli altri due esemplari ai fini dei controlli da parte delle autorità sammarinesi.

Qualora il trasporto venga effettuato direttamente dal mittente o dal destinatario il documento può essere emesso in tre esemplari.

Nel caso di spedizione tramite il servizio postale il documento è emesso in duplice esemplare di cui uno di spettanza del mittente e l'altro, incluso a cura del mittente stesso nel pacco postale, di spettanza del destinatario. L'esemplare del documento di spettanza del vettore è sostituito dal bollettino di spedizione postale.

Art. 9.

Se la merce in tutto o in parte non raggiunge il territorio della Repubblica di San Marino il vettore ha l'obbligo di annotare sulla bolletta i motivi della mancata consegna.

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano:

a) ai trasporti effettuati in proprio da privati non imprenditori o da altri per loro conto di beni non eccedenti il fabbisogno familiare;

b) ai trasporti di beni, ai fini di vendita al minuto, effettuati dai soggetti autorizzati alla vendita in forma ambulante, limitatamente ai beni che formano oggetto del proprio commercio;

c) ai trasporti effettuati da produttori agricoli di beni di loro produzione o di prodotti ittici effettuati da pescatori nell'esercizio dell'impresa o da altri per loro conto;

d) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, giornali quotidiani e periodici, campioni gratuiti e sale;

e) ai trasporti di terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia, pietrame in genere, rifiuti liquidi e solidi anche industriali, concimi organici, materiali di risulta dei lavori edilizi, vuoti e imballaggi usati;

f) ai trasporti di beni e attrezzature utilizzati come strumentali per l'esercizio della attività propria di prestazione di servizi, compresi i beni forniti agli utenti per la somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica e l'utilizzazione del servizio telefonico nonché ai trasporti di beni effettuati nell'esercizio dell'attività propria delle imprese di lavanderia e stireria.

Art. 11.

Per i beni in entrata nel territorio italiano e destinati alla Repubblica di San Marino il documento di cui all'art. 7 è sostituito da quello doganale.

Art. 12.

Per quant'altro non espressamente previsto negli articoli precedenti trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e nel decreto ministeriale 29 novembre 1978.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Il documento di accompagnamento di cui al presente decreto, per la cui emissione vanno utilizzati i medesimi stampati usati per le spedizioni all'interno dello Stato, sostituisce quello previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1972.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 1979.

Roma, addì 24 gennaio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(808)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, firmata a Praga il 10 ottobre 1975.

Il 7 dicembre 1978, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 ottobre 1978, n. 681, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 312 dell'8 novembre 1978, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, firmata a Praga il 10 ottobre 1975.

In conformità dell'art. 55 la convenzione è entrata in vigore il 6 gennaio 1979.

(500)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Fivalin Saniflor blu dell'impresa Fivat

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1978, è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 2 gennaio 1973 all'impresa Fivat, in Torino, del presidio sanitario denominato Fivalin Saniflor blu, già registrato al n. 0515.

(417)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Cyanaweed L dell'impresa Cyanamid Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1978, è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 26 marzo 1976 all'impresa Cyanamid Italia S.p.a., in Catania, del presidio sanitario denominato Cyanaweed L, già registrato al n. 1634.

(418)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla « Fondazione coniugi Luigi De Grandi - Amilia Bolchini - Premio alla bontà », in Varese, ad accettare un'eredità e modificazione allo statuto della stessa.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1978, registro n. 21 Interno, foglio n. 227, la « Fondazione coniugi Luigi De Grandi - Amelia Bolchini - Premio alla bontà », in Varese, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare la eredità disposta in suo favore dalla defunta sig.ra Amelia Bolchini ved. De Grandi con testamento olografo 2 gennaio 1966.

Con il medesimo decreto è stata approvata la modificazione all'art. 2 dello statuto dell'ente.

(406)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni terreni in comune di Paluzza

Con decreto 26 settembre 1978, n. 1765, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo incensito del torrente But in comune di Paluzza (Udine) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 53 confinanti con i mappali numeri 141, 38, 37, 36, 35 e 652 della superficie di mq 2985 ed indicati nella planimetria rilasciata il 30 gennaio 1978 in scala 1:1111 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(407)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cologna Veneta

Con decreto 26 settembre 1978, n. 1965, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Cologna Veneta (Verona) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 mappale 1080 della superficie di mq 525 ed indicato nel brano di mappa rilasciato il 5 aprile 1965 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; brano di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(408)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di La Spezia

Con decreto 26 settembre 1978, n. 1764, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno del torrente Melara in comune di La Spezia segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 46 mappale 1089 della superficie di mq 800 ed indicata nell'estratto di mappa in data 15 novembre 1977 in scala 1:2000 con allegata dimostrazione di frazionamento in data 30 dicembre 1976 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa e allegata dimostrazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(409)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(698)

Vacanza della cattedra di diritto pubblico generale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova

Ai sensi e per gi effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova è vacante la cattedra di diritto pubblico generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(699)

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(700)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 24 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,20	835,20	835,12	835,20	835,20	835,20	835,30	835,20	835,20	835,20
Dollaro canadese . . .	701,55	701,55	702,50	701,55	702,80	701,95	702,10	701,55	701,55	701,95
Marco germanico	452,32	452,32	452,80	452,32	452,35	452,32	452,45	452,32	452,32	452,35
Fiorino olandese	419,01	419,01	419,30	419,01	419 —	419,01	418,88	419,01	419,01	419 —
Franco belga	28,68	28,68	28,7250	28,68	28,70	28,68	28,689	28,68	28,68	28,70
Franco francese	197 —	197 —	197,35	197 —	197,03	197 —	196,92	197 —	197 —	197 —
Lira sterlina	1668,20	1668,20	1667,50	1668,20	1666,85	1678,20	1667,20	1668,20	1668,20	1668 —
Corona danese	163,19	163,19	163,25	163,19	163,20	163,19	163,19	163,19	163,19	163,20
Corona norvegese . . .	164,38	164,38	164,75	164,38	164,45	164,38	164,45	164,38	164,38	164,40
Corona svedese . . .	191,95	191,95	192 —	191,95	191,95	191,95	191,95	191,95	191,95	191,95
Franco svizzero . .	497,50	497,50	498,50	497,50	498,20	497,50	497,17	497,50	497,50	497,50
Scellino austriaco . . .	61,696	61,696	61,78	61,696	61,76	61,69	61,78	61,696	61,696	61,70
Escudo portoghese . .	17,90	17,90	17,88	17,90	17,88	17,90	17,85	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola . . .	12,02	12,02	12,02	12,02	12,01	12,02	12,011	12,02	12,02	12 —
Yen giapponese	4,219	4,219	4,22	4,219	4,218	4,21	4,218	4,219	4,219	4,21

Media dei titoli del 24 gennaio 1979

Rendita 5 % 1935	66,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	87,550
» 5,50 % » » 1968-83 . .	84,175
» 5,50 % » » 1969-84 . .	80,850
» 6 % » » 1970-85 . . .	80,400
» 6 % » » 1971-86 . .	79,125
» 6 % » » 1972-87 . .	72,275
» 9 % » » 1975-90 . . .	82,700
» 9 % » » 1976-91 . .	83,200
» 10 % » » 1977-92 .	85,975
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,650
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 . .	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 . .	100,900
» » » » 1- 1-1978/80 .	100,875
» » » » 1- 3-1978/80 .	100,625
» » » » 1- 6-1978/80 .	100,600
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. .	99,400
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss. . .	98,125
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 . .	94,850
» » Pol. 9 % 1- 1-1980 . . .	97,500
» » » 10 % 1- 1-1981	96,300
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . .	83,700
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 . .	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982 .	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1979

Dollaro USA	835,25
Dollaro canadese	702,025
Marco germanico	452,385
Fiorino olandese	418,945
Franco belga	28,684
Franco francese	196,96
Lira sterlina	1667,70
Corona danese	163,19
Corona norvegese	164,415
Corona svedese	191,95
Franco svizzero	497,335
Scellino austriaco	61,703
Escudo portoghese	17,875
Peseta spagnola	12,015
Yen giapponese	4,218

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1979.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1979.

Art. 2.

Pe ressere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinnanzi ai tribunali e alle corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 2.000, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia oltre il giorno 30 marzo 1979 corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio del l'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2.400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonché delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giurisdizionale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

21 *maggio* 1979: *ricorso per Cassazione in materia civile;*

23 *maggio* 1979: *ricorso per Cassazione in materia penale;*

25 *maggio* 1979: *ricorso in materia amministrativa.*

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20, comma secondo e terzo, 22, 23, comma primo, 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 6 novembre 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1978
Registro n. 32 Giustizia, foglio n. 205

(803)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a centoundici posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze, in attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esami per i concorsi per la nomina a ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, e in data 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 89, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché delle disposizioni contenute nelle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 14 agosto 1975, n. 397;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centoundici posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o spedite al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme. I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda la sede, tra quelle elencate nell'art. 11, presso la quale desiderano sostenere la prova scritta.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione ai concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *D* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto-legge 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri e ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio in base al seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Prova pratica:

saggio di dattilografia e per macchina calcolatrice.

Colloquio:

il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni di meccanica elementare (forze, moto uniforme, rettilineo e circolare; caduta dei gravi nel vuoto; macchine semplici e leggi relative);

nozioni di termofisica elementare (termometri, dilatazione termica; quantità di calore; trasmissione del calore; cambiamento di stato; distillazione; combustibili e loro potere calorifico);

nozioni di elettrofisica (corrente elettrica; circuito elettrico; resistenza; legge di Ohm; collegamenti in serie ed in parallelo; lavoro della corrente elettrica; legge di Joule; magneti permanenti ed elettromagneti; induzione elettromagnetica; correnti indotte; autoinduzione; correnti alternate monofasi o polifasi; unità di misura);

nozioni generali sulle macchine e sugli impianti elettrici; lavorazione dei metalli a caldo; fusione della ghisa, fucinatura del ferro e dell'acciaio;

lavorazione dei metalli a freddo; elementi sulle principali macchine utensili ed in particolare sul tornio e sul trapano, saldature;

nozioni sulla Costituzione italiana;

nozioni di contabilità di Stato con particolare riferimento ai consegnatari, agli inventari e alle responsabilità.

Art. 11.

La prova scritta si svolgerà il giorno 7 marzo 1979 alle ore otto ed avrà luogo:

Ancona:

presso la facoltà di ingegneria, sede distaccata, via Barilatti, zona commerciale Palombare, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M;

presso la facoltà di medicina, via Grotte di Posatora, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Bari:

presso l'ufficio speciale lavori e materiali trasmissioni, via Napoli, 322;

Bologna:

presso la sala esami, intendenza di finanza, piazza Malpighi n. 19, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M;

presso la sala biblioteca, piazza San Francesco n. 17/A, con ingresso adiacente facciata Basilica, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Brindisi:

presso l'istituto magistrale « Palumbo » via Achille Grandi;

Cagliari:

presso il liceo scientifico « Pacinotti », via Liguria, 3, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R;

presso il liceo scientifico « Alberti », viale Colombo n. 37, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Caltanissetta:

presso il liceo scientifico « A. Volta » contrada Santa Petronilla;

Campobasso:

presso la scuola media « Montini », via Scarano;

Catania:

presso il circolo didattico « Filippo Corridoni », via Maratona, 2, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F;

presso il liceo ginnasio « Mario Cutelli », via Firenze, 202, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: G, H, I, J, K, L, M;

presso l'istituto tecnico statale per geometri « Giambattista Vaccarini », via G. Impallomeni, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Catanzaro:

presso la scuola elementare « Aldisio », via De Gasperi, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F;

presso il liceo ginnasio « Galluppi », via A. De Gasperi, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: G, H, I, J, K, L, M, N, O, P;

presso l'istituto magistrale « De Nobili », via Baracche, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Firenze:

presso la sala esami, intendenza di finanza, via del Pratello, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C;

presso l'aula congressi centro traumatologico ortopedico, largo Palagi n. 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O;

presso il liceo scientifico di Stato « A. Volta », via Napoli, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Genova:

presso la Fiera del Mare, padiglione « D », facoltà di ingegneria;

Lecce:

presso l'aula magna dell'Università degli studi, viale degli Studenti;

Messina:

presso l'istituto tecnico statale commerciale « A. M. Jaci », via Cesare Battisti, 88, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F;

presso l'istituto tecnico industriale « Verona Trento », via Ugo Bassi, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q;

presso la scuola media statale « Verona Trento », via XXIV Maggio, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Milano:

presso l'Università degli studi, via Festa del Perdono n. 7, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O;

presso l'Università degli studi, settore didattico e biblioteca, via Celoria, 20, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Napoli:

presso il palazzo uffici finanziari, via Diaz, 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B;

presso il palazzo Fondi, via Medina, 24, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: C, D;

presso la scuola media « Papini », piazza Cavour, 25, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: E, F;

presso l'istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via Foggia n. 37, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: G, H, I;

presso l'istituto magistrale « Pasquale Villari », via Rimini, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: L, M;

presso l'istituto di Stato per il commercio « S. Rosa », piazza Cavour, 25, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: N, O, P, Q;

presso l'istituto tecnico per geometri « G. Della Porta », via Foria, 65, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Palermo:

presso il IV istituto tecnico, via A. Rallo, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E;

presso il liceo scientifico « Cannizzaro », via Arimondi n. 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: F, G, H, I, J, K, L, M;

presso il III liceo scientifico, via A. Vivaldi, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: N, O, P, Q, R;

presso il liceo ginnasio « Meli », via Libertà n. 46, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Ravenna:

presso l'istituto tecnico industriale statale « Nullo Baldini », via Marconi, 2;

Reggio Emilia:

presso il palazzetto dello sport, via Guasco n. 10;

Roma:

presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C;

presso l'aula magna della Pontificia Università degli studi San Tommaso d'Aquino, largo Angelicum n. 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: D, E, F;

presso il palazzo dello sport, Eur, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Taranto:

presso la scuola allievi operai arsenale Marina, via Dipalma, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R;

presso l'istituto salesiani Don Bosco, viale Virgilio n. 97, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Torino:

presso il Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, n. 24;

Trapani:

presso la caserma « Giannettino », prolungamento via G.B. Fardella;

Trieste:

presso l'Università degli studi;

Venezia:

presso la fondazione « Giorgio Cini », isola Sangiorgio Maggiore.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si intendono ammessi con riserva e si presenteranno a sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno stabilito dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di variare la data e la sede degli esami sopra indicati per ragioni di forza maggiore; tali eventuali variazioni saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad essa inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 4 maggio 1957 n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica e il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica e il colloquio.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga in ciascuna di esse almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati ufficiali in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1979
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 251

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato il . . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . .) e residente in . . . . . c.a.p. . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centoundici posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego

conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza, e chiede di sostenere la prova scritta nella sede di . . . . .

(1) . . . . .

Data, ...

Firma . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . .

---

(1) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(774)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di restauratore specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi delle Marche.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1977, registro n. 11 Beni culturali, foglio n. 167, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di restauratore specializzato di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Marche, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(215)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di muratore specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi delle Marche.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1977, registro n. 12 Beni culturali, foglio n. 352, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di muratore specializzato di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Marche, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(216)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di falegname specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi delle Marche.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1977, registro n. 13 Beni culturali, foglio n. 22, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di falegname specializzato di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Marche, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(217)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattro posti di fotografo specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Lazio.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1977, registro n. 13 Beni culturali, foglio n. 71, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a quattro posti di fotografo specializzato di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Lazio, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(218)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di restauratore specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Umbria.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1977, registro n. 13 Beni culturali, foglio n. 354, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di restauratore specializzato di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Umbria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(219)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2742 in data 14 febbraio 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di ufficiale sanitario vacanti in questa provincia al 30 novembre 1976;

Visto il proprio decreto n. 21458 in data 14 settembre 1978, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori della predetta commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità della procedura del concorso;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. De Nicola Mario	punti	156,04	su 240
2. Albanese Filippo	»	134,64	»
3. Cacicia Salvatore	»	133,50	»
4. Panepinto Giuseppe	»	133,10	»
5. De Blasi Vito	»	127,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 29 dicembre 1978

Il medico provinciale: PRIOLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 30334 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti in questa provincia al 30 novembre 1976;

Considerato che occorre procedere alla nomina dei vincitori delle sedi messe a concorso, sulla base delle preferenze espresse da ciascuno di essi nella domanda di partecipazione al concorso medesimo;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati medici chirurghi sono nominati ufficiali sanitari in prova per un biennio nei comuni a fianco di ciascuno indicati:

1) De Nicola Mario, nato a Castronovo di Sicilia il 16 settembre 1921: Termini Imerese;

2) Albanese Filippo, nato a Ciminna il 22 agosto 1934: Ciminna;

3) Cacicia Salvatore, nato a Palermo il 6 agosto 1950: San Giuseppe Jato;

4) Panepinto Giuseppe, nato a Ciminna il 2 marzo 1938: Collesano;

5) De Blasi Vito, nato a Palermo il 19 dicembre 1945: Cefalù.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio presso le rispettive sedi entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 29 dicembre 1978

Il medico provinciale: PRIOLO

(444)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 26 novembre 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario nei comuni di Venezia, Mira, Portogruaro;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione esaminatrice per il concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi per ufficiali sanitari, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'ordine dei medici, dalla prefettura e dai comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario vacante nei comuni di Venezia, Mira e Portogruaro, è così composta:

Presidente:

Carrato dott. Leonardo, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Vendramini prof. Renzo, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Padova;

Patrassi prof. Gino, emerito di clinica medica dell'Università di Padova;

Gazzillo dott. Vincenzo, vice prefetto di Venezia;

Torbidoni Bocciarelli dott.ssa Luisa, medico superiore di prima classe del Ministero della sanità;

Gottardi dott.ssa Giovanna, ufficiale sanitario del comune di Jesolo.

Segretario:

Ranucci dott. Claudio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Padova non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Venezia, addì 2 gennaio 1979

Il medico provinciale f.f.: GHIO

(447)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 677 in data 2 marzo 1978, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1977;

Attesa la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Emilia-Romagna nonchè le proposte dell'ordine dei medici di Reggio Emilia e dei comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Vista la legge regionale 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituito come segue:

Presidente:

Martilli prof. Marcello, funzionario regionale.

Componenti:

Parisoli prof. Umberto, primario di chirurgia dell'arcispedale di Reggio Emilia;

Portioli prof. Italo, primario di medicina dell'arcispedale di Reggio Emilia;

Roberti dott. Vincenzo, medico provinciale di Parma;

Negri dott. Ernestino, medico condotto di Cavriago.

Segretario:

Lavorata dott. Tommaso, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 9 gennaio 1979

Il medico provinciale: BATTIATI

(442)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso il centro « Santa Chiara ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento.

(206/S)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO « L. CURTO E SS. ANNUNZIATA » DI POLLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di urologia (i concorsi ad un posto e a due posti di assistente di urologia, precedentemente indetti, si intendono unificati).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione affari generali e del personale) dell'ente in Polla (Salerno).

(212/S)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno);

un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia (tutti e tre a tempo pieno);

un posto di assistente di anatomia e istologia patologica (a tempo pieno);

un posto di assistente urologo (a tempo pieno);

un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno);

un posto di diretore di farmacia interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio concorsi) dell'ente in Carrara (Massa-Carrara).

(208/S)

OSPEDALE CIVILE DI PRIVERNO

Concorso a tre posti di assistente di ostetricia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di ostetricia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Priverno (Latina).

(228/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale presso l'ospedale policlinico « S. Orsola » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 marzo 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(201/S)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(202/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI LONIGO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lonigo (Vicenza).

(203/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI CROTONE

Concorso a due posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(216/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(217/S)

OSPEDALE CIVILE «ALTO GARDA E LEDRO» DI ARCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arco (Trento).

(213/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale di Porto S. Giorgio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(209/S)

OSPEDALE CIVILE DI BRACCIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bracciano (Roma).

(210/S)

OSPEDALE «S. ANNA» DI CASTELNOVO NE' MONTI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

(211/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI S. MARCO IN LAMIS

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marco in Lamis (Foggia).

(204/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI FIVIZZANO

Concorso ad un posto di primario di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa-Carrara).

(205/S)

OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE » DI PRATO

Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(200/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Merate (Como).

(199/S)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quartanacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(222/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. MONALDI » DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale (ufficio concorsi) dell'ente in Napoli.

(198/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di pediatria addetto al servizio di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Putignano (Bari).

(207/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FROSINONE

Avviso di rettifica

L'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1979, deve intendersi annullato.

Resta valido pertanto l'analogo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 23 dicembre 1979; conseguentemente il termine per la presentazione delle domande rimane fissato alle ore 12 del 6 febbraio 1979.

(275/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1978, n. **62.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 ottobre 1977, n. 61, recante norme sulla edificabilità dei suoli.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 29 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge concerne modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 ottobre 1977, n. 61, recante « norme di attuazione della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10 ».

Art. 2.

All'art. 3 sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

Al quarto comma la *dizione* « dal 1971 al 1974 » è sostituita dalla dizione « dal 31 dicembre 1965 al 21 dicembre 1975 ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Nei comuni classificati di montagna, con riferimento alle zone territoriali ISTAT, la pendenza va riferita alle singole zone di espansione previste dagli strumenti urbanistici ed è quella data dalla media fra la pendenza minima e la massima ».

Il settimo comma è abrogato.

E' aggiunto il seguente ultimo comma a integrazione dell'art. 3:

« Il contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione relativo a interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione, ivi compresi gli ampliamenti che non comportino aumento della superficie utile di calpestio, è pari a quello calcolato per interventi di nuova edificazione moltiplicato per 0,50, quando trattasi di interventi in zona territoriale *omogenea di tipo* A, *per* 0,40 *in zona territoriale* omogenea di tipo B e per 0,25 nelle altre zone territoriali omogenee. Nel caso che l'intervento sull'esistente comporti modifiche della destinazione d'uso o ampliamento della superficie utile di calpestio, il contributo, per la parte ampliata o modificata, è quello previsto per gli interventi di nuova edificazione, fatti salvi in ogni caso gli interventi per cui è previsto il rilascio gratuito della concessione edilizia ai sensi della lettera *b*) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« La determinazione delle caratteristiche dell'edificio è fatta con riferimento alle classi di edifici descritte all'art. 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 10 maggio 1977 concernente la "Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici" ».

E' aggiunto il seguente ultimo comma a integrazione dell'art. 4:

« Nel caso di interventi su edifici esistenti e di costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, il costo di costruzione, calcolato al fine della determinazione del contributo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 e del secondo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non può superare quello stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici ».

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 5 sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.

« Il consiglio comunale all'atto della determinazione della quota del contributo per il rilascio della concessione, commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, può apportare modificazioni in aumento o in diminuzione, rispetto ai valori calcolati sulla base di quanto prescritto all'art. 3, al fine di adeguare l'ammontare del contributo a specifiche situazioni locali in relazione ai criteri generali di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nel rispetto delle finalità della presente legge.

Le modificazioni in aumento non potranno superare il 30 per cento e quelle in diminuzione non potranno essere superiori al 20 per cento dei valori calcolati, tranne che per gli interventi edificatori nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, a sensi della legge n. 167/1962, nei piani realizzati su aree di proprietà del comune e nei piani per gli interventi produttivi realizzati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865/1971, per i quali è ammessa la riduzione fino al 30 per cento, elevabile fino al 40 per cento per gli interventi di edilizia residenziale pubblica eseguiti dagli IACP e dalle cooperative a proprietà indivisa.

Qualora i piani per gli interventi produttivi siano ubicati in comuni dichiarati depressi ai sensi di legge, è ammessa la detrazione del costo teorico base degli importi unitari spesi per opere realizzate con finanziamenti pubblici a fondo perduto.

Spetta al consiglio comunale determinare l'ammontare del contributo per il concorso nel pagamento degli oneri di urbanizzazione previsto al punto *b*) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; l'ammontare di tale contributo non potrà comunque essere superiore al 20 per cento di quello calcolato in base a quanto prescritto all'ultimo comma dell'art. 3. Nei comuni dichiarati montani o depressi ai sensi di legge, è ammessa la modificazione in diminuzione fino al 30 per cento del contributo per gli oneri di urbanizzazione, calcolati in base a quanto prescritto all'art. 3, in particolare per [illegible] venti edilizi nelle zone territoriali omogenee delle frazioni.

Il comune determina, in ordine alle concessioni relative a *costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigiane*, la quota del contributo dovuto all'incidenza delle opere necessarie al trattamento o allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi, ove ne siano alterate le caratteristiche; tale determinazione è fatta sulla base delle specifiche situazioni locali, in relazione anche ai tipi di attività produttiva, e la quota così calcolata è da computare in aggiunta a quella di cui alla tabella A.2.1, al netto degli importi relativi alla parte di tali opere direttamente eseguite dai concessionari.

Le opere di cui al comma precedente, eseguite anche da privati, in attuazione di leggi statali, regionali e di regolamenti sono soggette a regime di concessione non onerosa.

Per interventi di edilizia residenziale o destinata ad attività turistiche, il volume da considerare, al fine del calcolo del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, è quello pertinente alla superficie complessiva così *come definita all'art.* 2 *del decreto del* Ministro dei lavori pubblici in data 10 maggio 1977 concernente la "Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici"; per gli interventi relativi all'attività del commercio o direzionale, artigianale, industriale e agricola, la superficie da moltiplicare è quella utile di calpestio di tutti i piani, compresi quelli interrati, aventi la stessa destinazione.

Le modalità per il computo della superficie complessiva su cui applicare il costo di costruzione per la determinazione del valore dell'intervento edilizio per il calcolo del contributo di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono quelle previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 10 maggio 1977 concernente la "Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici".

Le varianti a concessioni edilizie comportano la corresponsione del contributo se determinano modifiche di destinazione d'uso, aumento di volume o della superficie utile di calpestio e solo per la parte modificata o ampliata.

In caso di mancata utilizzazione della concessione edilizia il contributo pagato per il concorso nelle spese di urbanizzazione deve essere restituito o può essere utilizzato per altra concessione edilizia, anche mediante conguaglio ».

Art. 5.

Alla fine del primo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 61, dopo le parole « . della presente legge » si aggiunge « e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5 ».

Art. 6.

All'art 12 l'ultimo comma è così modificato:

« Il programma pluriennale di attuazione potrà inoltre indicare criteri e direttive per il coordinamento e per la razionale sistemazione delle aree *di cui al precedente punto* 4) e la

quantità di cubatura edificabile per l'ampliamento di edifici esistenti sulla base degli indici previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ».

Art. 7.

Al termine del terzo comma dell'art. 13 porre punto e virgola e aggiungere di seguito:

« al fine del dimensionamento delle aree di cui al punto 2) dell'art. 12, dovrà essere tenuto conto anche del fabbisogno pertinente alla quantità di popolazione insediata o da insediare in conseguenza agli interventi edilizi concessi nel medesimo periodo ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Fatto salvo quanto stabilito dal quarto e quinto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fino alla data di deliberazione del programma pluriennale di attuazione, sono consentiti, in conformità ai vigenti strumenti urbanistici, solo interventi conseguenti all'attuazione di piani di lottizzazione o di comparto, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o gli interventi edilizi singoli su terreni già dotati di opere di urbanizzazione ovvero per le quali sussiste l'impegno all'entrata in vigore della presente legge alla loro contemporanea realizzazione da parte dei proprietari interessati, o del comune ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

« La concessione può inoltre essere data, al di fuori delle aree incluse nei programmi pluriennali, per le opere e gli interventi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall'ultimo comma del precedente art. 16, nonchè per gli interventi di ristrutturazione e, nei limiti della cubatura stabilita ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della presente legge, per quelli di ampliamento di edifici esistenti semprechè non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonchè per gli interventi di ristrutturazione e per quelli di ampliamento di edifici esistenti, nei limiti della cubatura stabilita ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della presente legge ».

Alla fine dell'art. 17 viene aggiunto il seguente comma:

« Al termine del periodo di validità del primo programma pluriennale il comune, con deliberazione del consiglio, può procedere all'esproprio o inserire le aree, per le quali non sia stata presentata la domanda di concessione, in un nuovo programma di attuazione ».

Art. 10.

Il punto 3) del primo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

« 3) in via subordinata ai privati, che concorrono al loro acquisto mediante asta pubblica ».

Art. 11.

Le tabelle A1, A2, A3, A4 della legge regionale 27 ottobre 1977, n. 61, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge. Il consiglio comunale adotta le determinazioni di competenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La nota (1) alla convenzione tipo (allegato *B*) è sostituita dalla seguente:

« Sono da specificare dettagliatamente nella singola convenzione la tipologia e le caratteristiche costruttive degli alloggi così come individuate nel progetto per cui è richiesta la concessione. Si tenga conto che la tipologia costruttiva deve riguardare edifici a blocco isolato, in linea o a schiera e unifamiliare; gli alloggi devono essere compresi tra le classi dalla prima alla decima previste dall'art. 8 del decreto ministeriale dei lavori pubblici del 10 maggio 1977. Deve altresì venire prevista l'utilizzazione totale della volumetria consentita dalla normativa posta dal vigente strumento urbanistico con una tolleranza in meno fino al 20 per cento ».

Nella tabella B1 il secondo e terzo comma della scritta in calce sono sostituiti da:

« Le caratteristiche degli edifici, oltre al rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, devono essere conformi a quelle delle classi comprese tra la prima e la decima dell'art. 8 del decreto ministeriale dei lavori pubblici 10 maggio 1977 concernente la "Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici" ».

« Non possono essere convenzionati gli edifici residenziali di cui alla classe XI dello stesso articolo ».

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 novembre 1978

TOMELLERI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1978, n. 63.

Modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 4 novembre 1977, n. 63 e 28 luglio 1978, n. 37, concernenti la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico nella regione Veneto.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 29 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto 2) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« 2) in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili e idrovie e in materia di porti lacuali e di porti di navigazione interna; con esclusione dei servizi svolgentisi prevalentemente nel territorio di un singolo comune per i quali l'esercizio delle funzioni amministrative è delegato al comune medesimo:

a) il trasporto per conto proprio e l'autorizzazione del trasporto per conto terzi;

b) i pubblici servizi di linea;

c) la vigilanza sulla regolarità e l'esercizio dei pubblici servizi di linea;

d) il noleggio da banchina ed i servizi pubblici di traino;

e) l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi ».

Art. 2.

All'art. 6 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è aggiunto il seguente comma:

« Sino all'approvazione del primo piano di bacino, l'esercizio delle deleghe è disciplinato dalla giunta regionale sulla base delle direttive contenute nel programma regionale di sviluppo ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 2 ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Il piano dei trasporti di bacino ha la stessa durata del programma regionale di sviluppo ed è approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Le eventuali varianti sono soggette alla medesima procedura ».

Art. 4.

All'art. 10 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è aggiunto il seguente comma:

« L'importo del contributo di cui ai precedenti due commi è determinato dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare ».

Art. 5.

L'art. 12 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Compatibilmente con le esigenze fissate dall'art. 1 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, la giunta regionale, sentiti gli enti interessati, con propria deliberazione provvede a determinare l'entità e la qualifica del personale da comandare presso i singoli consorzi.

A ciascun consorzio non possono comunque essere assegnate più di due persone.

In alternativa a quanto previsto dal primo comma ed entro il limite dell'onere corrispondente la Regione può assegnare contributi ai consorzi a titolo di rimborso delle spese di personale ».

Art. 6.

L'art. 23 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« In conseguenza dell'approvazione del programma annuale di cui al precedente articolo, la giunta regionale può adottare i provvedimenti per la cessazione delle concessioni relative alle linee comprese nel programma stesso.

Il mancato rinnovo, la revoca o la decadenza della concessione non attribuisce al titolare della concessione il diritto ad alcun indennizzo salvo quanto previsto dai successivi articoli 24 e 26 ».

Art. 7.

L'art. 24 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Gli enti pubblici e le società a totale o prevalente capitale pubblico, indicate nel programma annuale di pubblicizzazione, subentranti nell'esercizio delle concessioni ivi indicate, rilevano il complesso dei beni aziendali direttamente pertinenti e necessari all'esercizio delle linee.

Il concessionario cessante e il concessionario subentrante concordano il valore commerciale corrente dei suddetti beni.

Qualora siano stati corrisposti contributi in conto capitale dalla Regione o da altri soggetti pubblici per l'acquisto di impianti fissi o di materiale rotabile, in sede di stima sarà valutata solo la parte dei beni non coperta da contributo.

Dovranno pure essere accertati gli eventuali crediti e debiti del personale nei confronti del concessionario cedente e derivanti da contratti di lavoro.

Per l'espletamento di tali trattative il presidente della giunta regionale, con suo decreto, fissa un termine massimo di novanta giorni.

Trascorso tale termine senza che le parti abbiano raggiunto l'accordo, l'individuazione dei beni e la determinazione del valore saranno demandati ad una commissione di cinque membri nominata, entro i successivi venti giorni, dal presidente della giunta regionale.

La commissione è composta:

a) da un presidente designato d'accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, dal presidente della giunta regionale;

b) da due membri designati dal concessionario cedente o cessato;

c) da due membri designati dal subentrante.

La commissione si pronuncia entro il termine fissato dal presidente della giunta regionale e gli oneri relativi al suo finanziamento saranno a carico delle parti per giusta metà ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 26 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è sostituto con il seguente:

« Per consentire agli enti locali e società a totale o prevalente capitale pubblico di realizzare la pubblicizzazione dei servizi di trasporto pubblico in concessione o l'acquisto di autobus già adibiti all'esercizio di autolinee sostitutive di ferrovie dello Stato, la Regione concede contributi per il finanziamento degli oneri relativi:

a) al rilevamento dei beni aziendali di cui al precedente art. 24, all'acquisto di beni ed attrezzature necessari all'avvio dei servizi e all'acquisto di autobus già adibiti all'esercizio di autolinee sostitutive di ferrovie dello Stato;

b) all'acquisto di azioni o quote di società di capitali di nuova costituzione o già costituite per l'esercizio dei servizi di trasporto; in tal caso il contributo è concesso in relazione al valore dei beni aziendali ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è così sostituito:

« La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina l'ammontare complessivo degli oneri da ammettere a contributo, commisurato all'effettivo valore dei beni rilevati o da rilevare previa valutazione sulla congruità dello stesso, e con riferimento al complesso organizzato dei beni di cui al primo comma dell'art. 24 anche sulla base dei risultati della commissione di cui all'art. 24 ».

Art. 10.

L'art. 32 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è così sostituito:

« Le sovvenzioni concesse dallo Stato a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per le linee tramviarie ed i servizi sostitutivi di ferrotramvie gestiti da enti pubblici o da società a prevalente capitale pubblico, fino al 31 dicembre 1980 possono essere integrate dalla Regione entro il limite del disavanzo riconosciuto ammissibile e dello stanziamento di bilancio.

L'integrazione per gli anni 1978, 1979 e 1980 è subordinata alla presentazione alla giunta regionale, entro il 31 dicembre 1978, di un piano di ristrutturazione dei servizi.

A partire dal 1° gennaio 1981 per l'esercizio di detti servizi saranno applicate le norme vigenti per l'erogazione dei contributi alle imprese esercenti pubbliche autolinee. Per i servizi tramviari la misura del contributo sarà stabilita applicando un coefficiente di aumento al contributo fissato per le autolinee. Il termine di cui al presente comma può essere anticipato su richiesta dei concessionari interessati.

L'integrazione di cui al primo comma ed il coefficiente di cui al terzo comma sono stabiliti dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Lo stanziamento di L. 1.954.000.000 è aumentato per gli anni dal 1977 al 1980 di L. 900.000.000 annue.

La giunta regionale può erogare anche anticipatamente le rate trismestrali di sovvenzione e la corrispondente quota dell'integrazione di cui al presente articolo ».

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è così sostituito:

« L'adozione di altri tipi di documenti di viaggio può essere autorizzata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ».

Art. 12.

L'art. 39 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è così sostituito:

« I pensionati che abbiano un reddito complessivo annuo netto non superiore al 20 per cento dell'importo percepito dai beneficiari del trattamento minimo di pensione INPS hanno diritto di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico che godono di contributi regionali, purché provvisti di apposito tesserino di riconoscimento che il gestore del servizio rilascerà previa esibizione di idonea documentazione attestante l'identità e il trattamento di quiescenza.

Detta agevolazione è limitata ad un solo percorso a scelta degli interessati.

Il prezzo del tesserino di riconoscimento è fissato nella misura di L. 1.000 ».

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 40 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è così sostituito:

« Alle aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto in concessione di competenza regionale è fatto divieto di rilasciare tesserini di libera circolazione e biglietti, gratuiti o semigratuiti, validi sulle linee da esse gestite. Le aziende sono tenute invece a concedere le agevolazioni espressamente previste dalle vigenti disposizioni di legge, oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 39 o disposto dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 38 ».

Art. 14.

I regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 85, sono approvati dalla giunta regionale.

Le licenze per i servizi di noleggio devono essere rilasciate con precedenza ai concessionari di autoservizi di linea pubblici e privati nell'ordine.

Art. 15.

L'ultimo comma dell'art. 33 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 37, è soppresso.

Art. 16.

L'art. 8 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 37 è sostituito dal seguente:

« Gli oneri previsti dall'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, per l'erogazione alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale od ai consorzi di bacino di cui all'art. 4 della citata legge del contributo chilometrico standardizzato omnicomprensivo in conto esercizio, già qualificati in L. 15.000.000.000 per l'esercizio 1978 dall'art. 1 della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 1, sono elevati a lire 20.200.000.000.

Art. 17.

Allo stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1978, è apportata la seguente variazione:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 096109720. — Fondo di riserva per spese impreviste	L. 40.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 40.000.000
	L. 40.000.000	L. 40.000.000
In aumento:		
Cap. 032003156. — Contributi ai consorzi di trasporto tra enti locali per l'esercizio delle deleghe (art. 5) (capitolo di nuova imputazione) .	L. 40.000.000	L. 40.000.000
	L. 40.000.000	L. 40.000.000

Art. 18.

L'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 37, è così sostituito:

« Al nuovo onere di lire 600 milioni ed al maggior onere di lire 5.200 milioni derivanti rispettivamente dagli articoli 7 e 8 si provvede mediante riduzione nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1978 dei seguenti capitoli:

Cap. 096209740. — Fondo globale spese correnti normali (partita: contributo omnicomprensivo alle aziende concessionarie di trasporto) per	L. 4.000.000.000
Cap. 032003165. — Contributi agli enti locali per la pubblicizzazione dei trasporti per .	» 1.800.000.000

Art. 19.

L'art. 10 della legge regionale 28 luglio 1978, è così sostituito:

« Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 096209740. — Fondo globale spese correnti normali (partita: contributo omnicomprensivo alle aziende concessionarie di trasporto) .	L. 4.000.000.000	—
Cap. 032003165. — Contributi agli enti locali per la pubblicizzazione dei trasporti	» 1.800.000.000	—
Cap. 096209760. — Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo (partita: piano autobus, art. 27, legge regionale 4 novembre 1977, n. 63)	» 8.000.000.000	—
Fondo finale di cassa .	—	L. 13.800.000.000
	L. 13.800.000.000	L. 13.800.000.000
In aumento:		
Cap. 032003185. — Contributo alle aziende e ai consorzi di bacino concessionari di servizi pubblici di linea di competenza regionale (art. 31, legge regionale 4 novembre 1977, n. 63)	L. 5.200.000.000	L. 5.200.000.000
Cap. 032003186. — Contributi alle aziende e ai consorzi di bacino esercenti servizi pubblici di linea di competenza regionale per l'adeguamento del fondo di buonuscita al personale dipendente (capitolo di nuova istituzione)	» 600.000.000	» 600.000.000
Cap. 032003175. — Interventi per il trasporto pubblico di persone - acquisto veicoli (art 1, legge 16 ottobre 1975, n. 493)	» 8.000.000.000	» 8.000.000.000
	L. 13.800.000.000	L. 13.800.000.000

Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 novembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1978, n. 64.

Modificazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, concernente norme per l'assunzione di finanziamenti per opere pubbliche da parte della Regione e per la facilitazione dell'accesso al credito da parte di beneficiari di contributi in conto ammortamento mutui disposti da leggi regionali e statali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 29 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, è estesa alla contrazione di mutui con la Banca nazionale del lavoro. Analogamente, la giunta regionale è autorizzata ad estendere alla Banca nazionale del lavoro la convenzione di cui al primo comma dell'art. 4 della medesima legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 novembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1978, n. **65.**

Istituzione della consulta regionale femminile.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 29 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, al fine di promuovere la partecipazione della donna alla vita sociale, secondo gli articoli 3 e 37 della costituzione e l'art. 4 dello statuto regionale istituisce la consulta regionale femminile, quale organo permanente di consultazione in ordine ai problemi di competenza regionale riguardanti:

la condizione femminile, la piena parità giuridica, economica e sociale della donna, la famiglia, l'occupazione femminile, i servizi sociali, la partecipazione della donna alla vita democratica.

Art. 2.

La consulta è costituita:

a) da un rappresentante per ognuno dei movimenti o delle commissioni femminili regionali dei partiti presenti in consiglio regionale;

b) da una rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;

c) da una rappresentante per ognuna delle organizzazioni regionali dei lavoratori autonomi e degli imprenditori dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, del turismo;

d) da una rappresentante di ognuna delle organizzazioni femminili che operano da almeno un anno nella Regione con finalità sociali e culturali, che siano costituite con regolare statuto e con organismi operanti a livello nazionale o regionale.

La consulta dura in carica per la durata di tutta la legislatura.

Art. 3.

Ogni organizzazione di cui al precedente art. 2 è tenuta a nominare una rappresentante effettiva e una rappresentante supplente che potrà sostituire la rappresentante effettiva a tutti gli effetti.

Art. 4.

Le componenti della consulta effettive e supplenti, designate dalle singole associazioni, gruppi e movimenti di cui all'articolo precedente entro sessanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura.

Nella prima applicazione della presente legge le designazioni di cui al comma precedente debbono essere fatte entro due mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La consulta è insediata dal presidente della giunta regionale entro un mese dalla nomina.

In caso di dimissioni o di qualsiasi altra causa di cessazione della carica di un membro della consulta, il successore è nominato nei modi previsti dal primo comma. Cessano di far parte della consulta associazioni, gruppi o movimenti i cui rappresentanti effettivi o supplenti siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Nuove associazioni possono chiedere di essere ammesse a far parte della consulta con domanda indirizzata al presidente e motivata col possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 5.

La consulta, come primo atto elegge a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti il proprio presidente.

Qualora dopo due votazioni nessuno dei componenti abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti è eletto presidente chi ha riportato nell'ultimo scrutinio il maggior numero dei voti.

Art. 6.

La consulta ha il compito di:

a) individuare e studiare i problemi e le istanze di rilevanza regionale che emergono dalla società civile e che incidono particolarmente sulla partecipazione della donna alla vita sociale, secondo l'art. 1;

b) presentare alla giunta, al consiglio regionale e alle commissioni consiliari mozioni, proposte, osservazioni, pareri, indicazioni attinenti a tali problemi;

c) indicare i temi da affrontare in via prioritaria.

Art. 7.

La consulta si riunisce periodicamente almeno 4 volte all'anno in via ordinaria. Può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di un terzo delle componenti.

Art. 8.

Il presidente convoca la consulta prima che siano discussi in sede di consultazione obbligatoria, nelle commissioni consiliari o in consiglio regionale, provvedimenti di particolare rilevanza sociale che riguardino le materie di cui all'art. 1.

Art. 9.

La consulta esprime per iscritto pareri, osservazioni con relazione unitaria, se approvata all'unanimità, o con relazioni di maggioranza o minoranza.

Art. 10.

L'incarico di componente della consulta è gratuito.

La consulta ha sede presso il consiglio regionale, il quale fornisce i mezzi e il personale per i servizi di segreteria e la documentazione necessaria alla sua attività.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 novembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1978, n. **66.**

Finanziamento per la manutenzione e sistemazione di opere pubbliche di interesse regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 29 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la manutenzione delle strade provinciali, la Regione concede alle province un contributo straordinario in proporzione all'estensione chilometrica delle strade classificate provinciali al 30 giugno 1978.

Per i tratti di strade provinciali ricadenti nei territori classificati montani, verrà corrisposto un contributo chilometrico maggiorato del 50 per cento.

Per gli interventi di cui al presente articolo è prevista la spesa complessiva di lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Sulla base dei criteri stabiliti dal presente articolo la giunta regionale, determinate le quote percentuali spettanti alle singole province, è autorizzata ad erogare alle stesse i relativi contributi in un'unica soluzione.

Art. 2.

Per l'esecuzione di lavori di sistemazione, di difesa e di manutenzione straordinaria ed ordinaria relativi a:

a) aste principali dei corsi d'acqua ricadenti nei bacini montani;

b) opere idrauliche di IV e V categoria e non classificate;

c) opere per le vie navigabili di seconda, terza e quarta classe.

La giunta regionale è autorizzata a finanziare interventi a totale carico del bilancio regionale fino alla concorrenza della somma di lire 5.000 milioni.

Art. 3.

Il programma degli interventi di cui al precedente articolo, sulla base delle priorità individuate dagli uffici regionali del genio civile, è predisposto dalla giunta regionale ed approvato dalla stessa, sentita la competente commissione consiliare.

Alla esecuzione delle opere provvederanno gli uffici regionali del genio civile competenti per territorio.

Art. 4.

L'approvazione dei progetti e l'esecuzione delle opere relative avviene a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici.

Art. 5.

Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 6.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 si provvede, per l'esercizio 1978, mediante riduzione per lire 10.000 milioni del cap. 096209760 « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Lavori pubblici »).

Art. 7.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 096209760	L. 10.000.000.000	—
Fondo finale di cassa .	—	L. 5.000.000.000
	L. 10.000.000.000	L. 5.000.000.000
In aumento:		
Cap. 3100. — Contributo per la manutenzione delle strade provinciali (capitolo di nuova istituzione)	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000
Cap. 03101. — Lavori di sistemazione, di difesa e di manutenzione di opere idrauliche e di navigazione interna (capitolo di nuova istituzione) .	» 5.000.000.000	—
	L. 10.000.000.000	L. 5.000.000.000

Art. 8.

Le somme stanziate per gli interventi di cui alla presente legge non utilizzate nell'esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 novembre 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1978, n. 67.

Modalità per lo svolgimento delle funzioni amministrative di assistenza scolastica.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 29 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione del Veneto regola le modalità di esercizio delle funzioni di assistenza scolastica, attribuite ai comuni ai sensi degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprendendo quelle già delegate ai comuni a norma della legge regionale 28 luglio 1974, n. 38.

La presente disciplina è stabilita al fine di assicurare che gli interventi predisposti concorrono a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale all'effettivo esercizio del diritto allo studio, favorendo la piena scolarizzazione nella fascia dell'obbligo e la completa disponibilità degli strumenti educativi da parte dei cittatini e garantendo, ad opera dei consorzi socio-sanitari, i necessari servizi di prevenzione e di riabilitazione.

Art. 2.

Le funzioni di assistenza scolastica

Ciascun comune è competente a provvedere all'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica, indicate all'art. 1, a favore degli alunni o degli studenti frequentanti le scuole ubicate nel proprio territorio.

Le funzioni di assistenza scolastica dei comuni, a seconda dell'ambito territoriale di rispettiva influenza possono consistere:

a) sia di funzioni con rilievo esclusivamente comunale;

b) sia di funzioni con influenza anche extra-comunale.

Sono di rilievo esclusivamente comunale le funzioni che consistono in servizi, attività e strutture, destinati in modo esclusivo o largamente prevalente a favore degli alunni di scuole materne, elementari e medie dell'obbligo; sono di influenza anche extra-comunale le altre.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

Hanno titolo ad essere beneficiari delle strutture, dei servizi, delle attività di assistenza scolastica:

1) gli alunni delle scuole materne, statali o non statali, gestite da enti pubblici o privati;

2) gli alunni anche se adulti, delle istituzioni scolastiche pubbliche o private, che le frequentano al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico;

3) gli studenti, che frequentano istituzioni scolastiche statali o legalmente riconosciute per la prosecuzione degli studi oltre l'obbligo scolastico. In questo caso l'assistenza scolastica sarà concessa a condizioni di favore solo agli studenti privi di mezzi, purchè capaci e meritevoli.

Art. 4.

Gli interventi di assistenza scolastica

Gli interventi di assistenza scolastica si ripartono in:

1) Interventi collettivi, fra cui sono compresi:

a) la fornitura di libri per biblioteche delle scuole, di strumenti e sussidi didattici per la sperimentazione e per le attività scolastiche integrative;

b) l'erogazione di servizi sociali, ivi comprese le mense scolastiche, i trasporti e i servizi di assistenza medico-psichica e di assistenza ai minorati psicofisici.

2) Interventi individuali, fra cui sono compresi:

a) la fornitura di libri di testo anche dati in uso;

b) la concessione di assegni di studio o di posti gratuiti o semi gratuiti in convitto.

Nella programmazione degli interventi e nella conseguente ripartizione dei fondi globalmente assegnati per l'assistenza scolastica fra i diversi capitoli e articoli di spesa, i comuni sono tenuti a tenere in particolare considerazione gli interventi di carattere collettivo rispetto a quelli di carattere individuale e comunque quelli diretti ad inserire gli handicappati nella scuola e nella società.

Art. 5.

Affidamento di gestione

Per quanto concerne le funzioni di assistenza scolastica, sia di rilievo comunale sia di influenza anche extra-comunale, il comune interessato può affidare al distretto scolastico compiti di gestione dei servizi ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Quando si tratta di funzioni con influenza anche extra-comunale, la relativa deliberazione del comune interessato deve essere preceduta dal parere del comitato, di cui al successivo art. 11.

Art. 6.

Modalità di finanziamento

Entro il 31 ottobre di ogni anno, il consiglio regionale provvede alla ripartizione del fondo per l'assistenza scolastica, su proposta della giunta, elaborata tenendo conto dei programmi di assistenza scolastica proposti da ciascun distretto ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, entro e non oltre il 15 settembre.

Tale fondo deve essere ripartito fra i seguenti settori:

a) stanziamento per la costituzione di un fondo annuale di riserva, non inferiore al lire 250 milioni, a disposizione della giunta regionale per interventi straordinari e urgenti;

b) stanziamento per l'assistenza scolastica nelle scuole materne;

c) stanziamento per l'assistenza scolastica negli istituti professionali di Stato, legalmente riconosciuti tenendo presenti le particolari forme di agevolazione assistenziale tradizionalmente riservate per questa categoria di studenti professionali;

d) stanziamento per l'assistenza scolastica nelle altre scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i conservatori di musica e le accademie di belle arti.

All'interno di ciascun settore, di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma, il relativo stanziamento deve essere ripartito per distretti sulla base dei programmi proposti ai sensi del primo comma, delle disponibilità finanziarie regionali, della situazione economica e sociale, dei servizi assistenziali in atto e da costituire in ogni ambito territoriale. All'interno di ciascun distretto, lo stanziamento, di cui alla lettera d), va ulteriormente ripartito fra la somma da assegnare a ciascun comune per le funzioni di carattere comunale e quella da assegnare solo al comune o ai comuni prescelti per le funzioni di carattere intercomunale.

I fondi per le funzioni di rilievo esclusivamente comunale sono assegnati a ciascun comune del distretto in modo proporzionale alla popolazione scolastica frequentante le scuole ubicate nel suo territorio, calcolata sulla base degli iscritti nell'anno precedente, quelli per le funzioni con influenza anche extra-comunale, al comune nel cui territorio sono ubicate le scuole secondarie da servire, quantificandone l'ammontare in rapporto alla popolazione scolastica, alle caratteristiche della scuola, all'estensione del territorio su cui viene esercitata l'attività assistenziale, alla sua eventuale qualifica di territorio montano o depresso.

Capo II

LE FUNZIONI DI RILIEVO COMUNALE

Art. 7.

Modalità di esercizio delle funzioni comunali

All'esercizio delle funzioni di rilievo esclusivamente comunale provvedono i singoli comuni, istituendo in bilancio per le relative funzioni una apposita gestione speciale.

La gestione, di cui al primo comma, è costituita — per la parte dell'entrata — dai fondi assegnati al comune dalla Regione per tale finalità, oltre a quelli per lo stesso scopo eventualmente stanziati direttamente dal comune o comunque percepiti dal comune a titolo di rimborso per i servizi prestati; e per la parte dell'uscita — da due capitoli di bilancio; quello della spesa globale per le scuole materne e quello della spesa globale per le altre istituzioni scolastiche. A loro volta i due capitoli dovranno essere suddivisi in articoli corrispondenti per numero e intestazione almeno alle lettere a) e b) dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 4.

I comuni, nella programmazione dei servizi di assistenza scolastica, sono tenuti a coordinare l'attività dello specifico settore con quella degli altri servizi sociali del loro territorio in modo da garantire unitarietà di indirizzi completezza ed economicità di gestione.

Art. 8.

La programmazione delle funzioni di rilievo comunale

Entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base delle previsioni di entrata di cui al secondo comma dell'articolo precedente, la giunta di ogni comune predispone la proposta per il programma di assistenza scolastica riferito alle funzioni di rilievo esclusivamente comunale, indicando espressamente i criteri di ripartizione della spesa e gli interventi possibili per ogni voce di bilancio dell'apposita gestione speciale.

In ogni caso la ripartizione delle somme assegnate per ogni voce di spesa — sia a favore delle scuole materne sia a favore delle scuole dell'obbligo — deve avvenire secondo il fondamentale principio della proporzionalità con la popolazione frequentante ciascuna istituzione scolastica, pubblica o privata.

Il programma, previo parere del distretto scolastico da esprimersi a pena di decadenza entro quindici giorni dal ricevimento della proposta, è successivamente approvato dal consiglio comunale e le relative voci costituiranno il presupposto dei capitoli ed articoli di spesa della corrispondente gestione speciale di bilancio.

Capo III

LE FUNZIONI DI RILIEVO INTERCOMUNALE

Art. 9.

Modalità di esercizio delle funzioni intercomunali

Per l'esercizio delle funzioni con influenza extra-comunale la Regione individua nella circoscrizione del distretto scolastico, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, l'ambito territoriale più adeguato.

All'esercizio di tali funzioni provvede il comune del distretto nel cui territorio è situata la scuola secondaria, in funzione della quale opera l'attività il sevizio o la struttura in oggetto.

In relazione a tali funzioni il comune interessato deve costituire una gestione speciale all'interno del proprio bilancio comunale, accanto a quella per la gestione delle funzioni di rilievo esclusivamente comunale.

La gestione speciale, di cui al comma precedente è costituita — per la parte dell'entrata — dagli stanziamenti fatti dalla Regione, da quelli propri del comune o da quelli comunque dallo stesso percepiti a titolo di rimborso per i servizi prestati o da eventuali contributi aggiuntivi di altri comuni interessati e — per la parte dell'uscita — dagli articoli di bilancio, corrispondenti per numero e intestazione almeno alle lettere a) e b) dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 4.

Art. 10.

La programmazione delle funzioni di livello intercomunale

Contemporaneamente alla proposta di cui all'art. 8, la giunta del comune interessato, sulla base dei fondi a disposizione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, predispone la proposta per il programma di assistenza scolastica riferito alle funzioni di carattere intercomunale, indicando espressamente i criteri di ripartizione della spesa e gli interventi possibili per ogni voce, che, in forza della successiva approvazione da parte del consiglio comunale, dovrà costituire i capitoli e gli articoli di spesa della corrispondente gestione speciale di bilancio.

Le deliberazioni del comune aventi per oggetto il programma, l'istituzione o le modalità di funzionamento di nuovi servizi, attività o strutture, la loro modificazione o revoca, sono soggette al preventivo parere del consiglio consultivo di cui al successivo art. 11.

Art. 11.
Comitato consultivo

Ai fini di collaborazione all'esercizio delle funzioni con influenza anche extra-comunale è costituito un comitato consultivo, formato da un rappresentante di ogni comune del distretto scolastico oltre che da tre rappresentanti del distretto scolastico, di cui uno in rappresentanza delle scuole private.

Tale comitato ha per compiti, oltre che esprimere il parere di cui al precedente articolo, di formulare proposte per la migliore gestione dei servizi e delle strutture di influenza anche extra-comunale attribuite alla gestione di un solo comune.

Il comitato è convocato per la prima volta dal sindaco del comune capoluogo del distretto, ai fini di eleggere il presidente, che, prescelto al suo interno, è eletto a maggioranza dei membri dello stesso comitato.

Ciascun membro del comitato dura in carica fino alla scadenza dell'organismo che lo ha eletto e comunque fino alla sua sostituzione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 12.
Il passaggio delle funzioni dei patronati scolastici

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente del patronato scolastico invia al sindaco del comune una relazione in cui sono indicati il bilancio annuale della propria attività, l'elenco del personale e dei beni mobili ed immobili di proprietà o a disposizione.

Nei trenta giorni successivi il sindaco del comune invierà alla Regione la relazione di cui al comma precedente, sottoscrivendola se concorda, o, in caso contrario, esprimendo le proprie osservazioni.

Nel primo caso, il passaggio del personale e dei beni avviene alla data della sottoscrizione da parte del sindaco; nel secondo caso spetta al presidente della Regione attribuire con proprio decreto il personale e i beni da trasferire.

Qualora il presidente del patronato scolastico non adempia alla compilazione della relazione, vi provvederà il sindaco del comune in via sostitutiva, inviandola al presidente della Regione per l'emanazione del decreto di trasferimento.

Art. 13.
Il passaggio delle funzioni dei consorzi dei patronati scolastici

Entro trenta gioni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente di ciascun consorzio provinciale dei patronati scolastici invia ai sindaci dei comuni della propria provincia e al presidente della Regione una relazione redatta ai sensi del primo comma dell'art. 12.

Nei trenta giorni successivi il sindaco di ogni comune può far pervenire al presidente della Regione le proprie osservazioni sulla relazione presentata dal presidente del consorzio provinciale dei patronati scolastici. Qualora quest'ultimo non l'abbia presentata in termini utili, la giunta regionale vi provvede mediante l'invio di un commissario *ad acta*.

Infine il presidente della Regione, sentita la competente commissione consiliare, con proprio decreto individua i beni ed il personale da attribuire ai singoli comuni secondo il criterio della localizzazione dell'istituto, in funzione del quale opera l'attività, il servizio o la struttura interessata o assegnandoli, in via residuale, ai comuni prescelti come capoluoghi di distretto.

Il provvedimento del presidente della Regione deve essere emanato entro dieci giorni dal ricevimento del parere della commissione consiliare.

Art. 14.
Il personale

La ricognizione del personale, sia quello dei patronati scolastici sia quello dei consorzi di patronati scolastici, si estende sia al personale di ruolo, sia a quello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio da almeno sei mesi alla data del 30 giugno 1978.

I comuni provvederanno all'inquadramento del predetto personale nei propri ruoli organici con decorrenza dal 1° luglio 1978 e secondo le modalità stabilite dal rispettivo consiglio comunale:

Fino al suo inquadramento, al personale continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico o al trattamento economico dell'ordinamento di provenienza sulla base della posizione giuridica ed economica già in godimento.

In ogni caso tale personale, a decorrere dalla data di trasferimento sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Per i rapporti di lavoro subordinato diversi da quelli indicati al primo comma, i comuni subentreranno agli enti soppressi sino alla scadenza dei rapporti in corso.

Art. 15.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 1978 in lire 6.600 milioni, si fa fronte mediante l'utilizzazione dello stanziamento del cap. 099009887 «Assegnazione ai comuni per finanziamento funzioni trasferite in materia di assistenza scolastica», dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

Alla quantificazione degli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 16.
Norma transitoria

In via transitoria e con riferimento al solo esercizio finanziario 1978 i fondi stanziati nel relativo bilancio, di cui al cap. 099009887, saranno ripartiti dalla giunta regionale fra i diversi comuni con i criteri di cui all'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, salvo che per gli istituti professionali di Stato, per ciascuno dei quali sarà erogata ai rispettivi comuni la stessa somma assegnata per l'esercizio finanziario 1977.

Le leggi regionali 28 giugno 1974, n. 38 e 28 gennaio 1977, n. 7, sono abrogate.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 novembre 1978

TOMELLERI

(9839)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790270)